

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE, GIURIDICHE E

STUDI INTERNAZIONALI

Corso di laurea *Triennale* in

Scienze Politiche, Relazioni Internazionali e Diritti Umani

Classe L-36



I DIRITTI UMANI DEI LAVORATORI MIGRANTI TRA  
FONTI INTERNE ED INTERNAZIONALI: IL CASO DI  
BORGIO MEZZANONE

*Relatrice:* Prof.ssa ELENA PARIOTTI

*Laureanda:* MARTA PEDERIVA

Matricola N. 2002250

A.A. 2022/2023



## INDICE

### INTRODUZIONE

#### **Capitolo 1: Diritti umani e lavoratori migranti.**

1. Teoria della vulnerabilità e diritti umani.
  - 1.1 Le conseguenze della vulnerabilità: i lavoratori migranti vittime della schiavitù moderna.
2. I diritti dei lavoratori migranti in Italia: la disciplina legislativa interna.
  - 2.2 I diritti dei lavoratori migranti all'interno del settore agricolo italiano e i riferimenti specifici al caso di Borgo Mezzanone.

#### **Capitolo 2: Gli standard internazionali in tema di RSI e di diritti dei lavoratori migranti.**

1. Gli obblighi delle imprese nei confronti dei lavoratori secondo gli standard internazionali.
2. Il quadro normativo europeo ed internazionale sui diritti dei lavoratori migranti.
  - 2.1 Il contributo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro alla tutela dei diritti dei lavoratori migranti.

#### **Capitolo 3: Contrasto alle violazioni dei diritti umani dei lavoratori migranti nel contesto italiano: il caso di Borgo Mezzanone.**

1. L'Italia e la complessa realtà dello sfruttamento in agricoltura: premesse normative e riflessioni.
2. Le iniziative italiane di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura
  - 2.1 Le iniziative istituzionali nel ghetto di Borgo Mezzanone.

2.2 Il piano d'azione locale del Comune di Manfredonia per il superamento dell'insediamento di Borgo Mezzanone.

## CONCLUSIONI

## INTRODUZIONE

Questo elaborato si occupa di investigare la protezione dei diritti umani dei lavoratori migranti nell'ambito della filiera agroalimentare.

Il fil rouge sarà il documentario *One day One day* girato da A THING BY<sup>1</sup>. Il documentario racconta le vite degli abitanti del ghetto di Borgo Mezzanone, permettendo alle loro voci e alle loro parole di essere una testimonianza di quanto accade in quel luogo. La miseria, il degrado abitativo, l'abbandono istituzionale, l'ingiustizia sociale, i ricatti lavorativi, il malessere fisico e psicologico. Il sentirsi *tagliati fuori* e traditi dalla promessa di trovare un'Italia accogliente, l'impossibilità di scappare da un luogo infernale che si è fatto trappola sicura in un contesto di assenza istituzionale. Ma anche la gratitudine di chi sa che a quest'ora potrebbe stare molto peggio, perché ormai si è scesi a così tanti compromessi che il metro di misura di ciò che è accettabile, è stato perso. L'ingenuità genuina con cui si ringrazia un paese che ha accolti in un ghetto emarginato, senza servizi igienici, energia elettrica o acqua potabile.

Tutto ciò emerge dalla pacata sincerità con cui si esprime chi racconta il ghetto nel documentario. I migranti intervistati sono testimoni del fenomeno del caporalato: si tratta di un sistema piramidale di cui l'anello più debole è rappresentato indubbiamente dai braccianti; essi sono trattenuti in un limbo senza fine: non riescono ad ottenere il permesso di soggiorno; quindi, non possono firmare un contratto e dunque nemmeno ottenere una busta paga. Ne consegue che non sia tra le loro possibilità quella di avere un alloggio dignitoso: si devono accontentare di precarie e mal costruite baracche, al posto di un sicuro tetto sopra la propria testa perché chi affitta una stanza spesso chiede una copia dello stipendio come garanzia di capacità di pagamento.

Al di là di questa carrellata di veri disagi che ostacolano il soddisfacimento dei bisogni primari dei migranti a Borgo Mezzanone, si evidenzia come essi siano anche vittime di

---

<sup>1</sup>A THING BY è un collettivo di Milano, composto da registi, scrittori, fotografi, che si occupano di portare la realtà più vicina e visibile a tutti. Attualmente i collaboratori di A THING BY sono: Olmo Parenti, Marco Zannoni, Giacomo Ostini, Cosimo Quartana, Arturo Vicario and Francesco Petitti.

ulteriori maltrattamenti fisici ed economici durante lo svolgimento del loro lavoro e spesso si tratta di condizioni di sfruttamento determinate dal caporalato.

Nello specifico, il caporalato funziona in questo modo: ci sono degli intermediari illegali tra lavoratori e datori di lavoro<sup>2</sup>. Essi si occupano di reclutare la manodopera per conto dei proprietari dell'attività economica in questione, allungando la distanza esistente tra gli operai e il loro capo, di cui spesso l'identità resta ignota. L'effetto è quello di dilatare sempre più la catena dei soggetti coinvolti nella prestazione lavorativa e relegare all'ultimo stadio proprio chi ha meno potere contrattuale e capacità di reazione (i vulnerabili migranti). Un resoconto dello Human Rights Watch sull'Italia, riporta la testimonianza di alcuni lavoratori a cui i caporali avrebbero chiesto di pagare la somma di 500 euro per facilitare le procedure di assunzione con i datori di lavoro. Da questo esempio, si comprende come l'intermediazione sia illegale proprio perché basata su estorsione di denaro.

A partire da quanto documentato nel filmato, si possono intravedere le dinamiche dello sfruttamento lavorativo in Italia.

Il primo capitolo sarà da guida per la costruzione di un quadro generale sui diritti umani dei lavoratori migranti, spiegando la loro vulnerabilità intrinseca che compromette implicitamente il rispetto dei loro diritti individuali. Successivamente si completa il framework sui lavoratori migranti citando le iniziative legislative italiane che sono state effettivamente adottate, per poi circoscrivere il tema al caso specifico di Borgo Mezzanone.

Si prosegue con una necessaria analisi della regolamentazione internazionale dei diritti dei lavoratori migranti, con un focus dettagliato sulla RSI (Responsabilità Sociale d'Impresa) e sugli strumenti internazionali ed europei.

Per concludere, il terzo capitolo riporta le rilevanti iniziative italiane sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti all'interno di una filiera estesa e segmentata. Negli ultimi paragrafi si fornisce un resoconto rispetto alla loro implementazione e diffusione, scoprendo quali sono i limiti dell'approccio legislativo e strategico italiano. Infine, si rende conto dell'attuale progetto adottato per superare il ghetto di Borgo Mezzanone.

---

<sup>2</sup> La spiegazione di cosa sia il caporalato proviene dal piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

## CAPITOLO 1

### QUADRO GENERALE SUL CONCETTO DI DIRITTI UMANI E LE SUE IMPLICAZIONI PER I LAVORATORI MIGRANTI

#### **1. Teoria della vulnerabilità e diritti umani**

Per comprendere le dinamiche retrostanti ai limiti del rispetto dei diritti dei lavoratori migranti in Italia, nello specifico nella terribile condizione in cui si trovano gli abitanti del ghetto di Borgo Mezzanone, è fondamentale inquadrare il concetto di diritti umani in generale e di spiegare le motivazioni che spesso inibiscono la loro capacità di essere adeguatamente protetti.

Al fine di esporre propriamente il motivo per cui il paradigma dei diritti umani assume come punto di riferimento la condizione di vulnerabilità, lo sguardo deve rivolgersi oltre la teoria del concetto stesso e tentare di comprenderlo entro un quadro più ampio, che consideri anche il loro contorno extra giuridico. Non è sufficiente, infatti, riconoscere i diritti umani come una categoria giuridica effettiva e quindi sicuramente rispettata, bisogna valutare anche tutte le esternalità che risultano pericolose rispetto alla loro effettiva implementazione. Si tratta di una logica che sta alle spalle di tutti i diritti, ma in realtà è più vera che mai nei confronti dei diritti umani: essi riguardano direttamente la dignità delle persone e ciò conferisce loro rilevanza e vulnerabilità.

Partendo dal presupposto che i diritti umani sono una classificazione giuridica particolarmente esposta a rischi, è utile farsi guidare dal ragionamento esposto da Louis J. Kotzé, nel “*Journal of Human Rights and Environment*” per esplorare una rivisitazione del concetto di diritti umani. L’autore propone una visione più porosa e traspirante del concetto, in maniera tale da renderlo meno occidentale e più adeguato a quei soggetti che di occidentale hanno ben poco. Si riscontra come i 2/3 dei lavoratori migranti nel mondo (comunicato stampa OIL, 30 giugno 2021) si trovi esattamente nelle aree più sviluppate e ricche di risorse: l’Europa e l’Asia centrale, in cui trovano occupazione 63,8 milioni di lavoratori migranti, ovvero il 37,7% dei 169 milioni di migranti totali nel 2019. Di conseguenza, adottare una definizione occidentale e dunque parziale di diritti umani, non

garantisce la tutela dei lavoratori migranti, che di fatto non hanno nulla a che vedere con la ricchezza dei paesi occidentali.

Lo stesso caso dei migranti di Borgo Mezzanone ne è una conferma: essi provengono da paesi come Senegal, Gambia, Nigeria, Marocco, Pakistan, Afghanistan, luoghi diventati inospitali a causa della guerra o di situazioni di estrema povertà. Di conseguenza, ciò che accade è che si fugge forzatamente dalla propria terra senza potersi portare nulla. Si tratta di scelte necessarie per chi, come loro, proviene da condizioni di disagio che purtroppo non si esauriscono una volta approdati in un paese europeo.<sup>3</sup>

L'associazione del concetto di "vulnerabilità" con la categoria "diritti umani" deriva dalla loro forte esposizione alle ingiustizie sociali contemporanee. Per questa ragione, servono delle lenti alternative per affrontare le trasformazioni sociali e per capire come i diritti umani possano starne al passo. È necessario pensare a dei diritti che proteggono l'uomo a prescindere dalla sua identità. In effetti, i diritti umani hanno come soggetto legale quegli individui che sono per definizione *vulnerabili*: tutti i soggetti giuridici sono esposti a potenziali violazioni dei diritti di cui sono titolari proprio perché sono persone. Tuttavia, è innegabile che ci sia chi è più esposto di altri ed è proprio per questa ragione che i diritti umani vanno imperativamente considerati con un'ottica più comprensiva. È impensabile che essi siano considerati alla pari di strumenti di identificazione, differenziazione e stigmatizzazione.

È doveroso sostenere una versione di diritti umani trasversale, che possa garantire a tutti quei soggetti come gli abitanti di Borgo Mezzanone, di sentirsi tutelati e forti della titolarità dei diritti che gli spettano: una testimonianza raccolta nel documentario conferma come discriminazione e razzismo si facciano sentire sulla pelle di queste persone, ad opera di chi, rispetto ad esse, si sente superiore.<sup>4</sup>

Per evitare che le lesioni dei diritti umani si verifichino a causa di atti discriminatori, è fondamentale conoscere il significato di discriminazione: "*il fatto di discriminare o di essere discriminato; distinzione, diversificazione o differenziazione operata fra persone, cose, casi o situazioni*"<sup>5</sup>. Si comprende come l'atto discriminatorio sia strettamente legato

---

<sup>3</sup> Le testimonianze dal documentario *One day One day* riferiscono la difficoltà a lasciare il proprio paese in cambio di uno stato, come quello italiano, che non si predispone all'accoglienza.

<sup>4</sup> La testimonianza descrive un episodio in cui uno dei ragazzi che vive nel ghetto si è sentito lanciare addosso dei fazzoletti usati da una macchina in corsa passatagli accanto. Lui dice di non capire questo trattamento ingiusto e ricorda di essersi chiesto: "*Am I not a human being?*".

<sup>5</sup> La definizione di discriminazione è fornita dal *Vocabolario Treccani*.



a sensazioni di diversità e stigmatizzazione: Goffman propone una definizione di “*stigma*”, spiegando che *stigmatizzare* significa percepire gli altri come diversi da noi, pensandoli cattivi, deboli o pericolosi. Di conseguenza, alcune categorie di soggetti sono così vulnerabili da venire discriminate a causa di caratteristiche specifiche<sup>6</sup> che le fanno apparire *anomale*. L’anomalia attribuita soggettivamente da individui diversi rispetto a quelli appartenenti alla categoria discriminata, diventa arbitraria giustificazione di atti offensivi; questi comportamenti sono totalmente condannabili perché ingiusti, ma è il loro fondamento arbitrario che smonta anche l’ultima briciola di credibilità rimastagli. Non si reggono su nulla, eppure continuano ad esistere. La stessa legge italiana, all’interno dell’articolo 43 del T.U. sull’immigrazione, riconosce la problematicità dell’atto discriminatorio e lo riconosce all’interno di casi in cui si verificano delle imposizioni illegittime di condizioni svantaggiose che danneggiano una persona solo perché straniera o per la sua appartenenza etnica, religiosa, nazionale o razziale.

### **1.1 Le conseguenze della vulnerabilità: i lavoratori migranti vittime della schiavitù moderna**

Come è stato scritto nel precedente paragrafo, i lavoratori migranti sono soggetti ad un’estrema vulnerabilità perché si trovano in una difficile condizione già nel proprio paese natio: lì non è possibile trovare decenti condizioni di lavoro<sup>7</sup> e, conseguentemente, nella ricerca di un impiego all’estero, si accetta il rischio di trovarsi in situazioni ingiuste di sfruttamento. È evidente che la condizione originaria del lavoratore migrante sia già instabile e svantaggiata, ma a ciò va aggiunta una maggiore esposizione al rischio anche nel paese di immigrazione, che non sempre dispone di strumenti adeguati di accoglienza ed integrazione.

Nello scritto<sup>8</sup> che analizza il tema dei diritti umani e le relative policy rispetto alla tratta delle persone migranti, si sottolinea che l’aspetto più preoccupante è che la categoria dei lavoratori migranti è frequentemente sfruttata a causa di condizioni di ricatto: il progetto migratorio è spesso portatore di debiti economici che vanno ripagati attraverso lavori

---

<sup>6</sup> L’origine etnica, la lingua, la cultura, la credenza religiosa, gli schemi mentali sono caratteristiche specifiche che rendono le persone così diverse le une dalle altre e per questo motivo possono essere ragioni di discriminazione.

<sup>7</sup> Il report che illustra la precarietà di partenza e di approdo dei lavoratori migranti è condotto dal Business and Human Rights Resource Centre, p.15, 2019.

<sup>8</sup> Paola Degani, Claudia Pividori, 2016.

informali. Sempre *Degani e Pividori* specificano che l'Italia si è trovata in difetto perché sprovvista di adeguati progetti di solidarietà in grado di accogliere questi soggetti particolarmente deboli.

A questo proposito, le parole pronunciate da un abitante del ghetto della provincia di Foggia rendono l'idea di quanto il nostro paese sia impreparato rispetto all'accoglienza delle persone migranti. Si dice che nessuno di loro si aspettava che l'Italia sarebbe stata così, un migrante dice: *"you think Europe is like heaven"* ma poi le aspettative sono state deluse, eppure *"you have to swallow this life"* perché non c'è altra via di scampo.

Riconoscendo l'inefficacia delle tutele previste dal background legale italiano, bisogna evitare che il circolo vizioso di violazioni dei diritti umani dei lavoratori migranti continui a verificarsi, a tal proposito è necessario comprendere che la vulnerabilità è universale e trascendente: non vanno fatte distinzioni tra i vari *livelli* di vulnerabilità, evitando che si formi una sorta di *"discriminazione gerarchica"* all'interno della categoria di diritti umani stessa.

Tra i *tutti*<sup>9</sup>, i lavoratori sono una categoria particolarmente esposta al rischio perché immersi in un ambiente cinico e calcolatore: il mondo del business. Le imprese economiche e i loro potenti attori devono bilanciare il bisogno di fare profitto con quello di garantire la miglior protezione possibile a chi lavora per loro. Un equilibrio tra guadagni e sostenibilità (sociale e ambientale) va ricercato soprattutto perché a monitorare la compliance delle imprese, si trova ora anche una platea di consumatori sempre più consapevole ed attenta verso i diritti umani.

Evidentemente, i diritti umani nel mondo economico non vanno rispettati solo per soddisfare le aspettative di chi compra i prodotti, ma anche per la natura primigenia del concetto stesso di diritti umani. Essi vanno infatti oltre le finalità del progresso e del profitto: si tratta di diritti inviolabili, che persino nel contraddittorio e competitivo mondo del business devono trovare piena realizzazione.

Una pratica inaccettabile ma di fatto diffusa, all'interno di alcuni settori lavorativi, è quella della schiavitù moderna che va invece contrastata con ogni mezzo possibile. In Italia, si trovano ancora sacche in cui *"prevalgono condizioni di assoggettamento e grave marginalità [...] sul versante dell'agricoltura e dei servizi"*, come spiegano Degani e

---

<sup>9</sup> Con la generalità del termine *tutti* si intende includere la totalità dei soggetti giuridici esistenti.

Pividori. Nel mondo, si stima che 40.3 milioni<sup>10</sup> di persone siano oggi vittime di schiavitù<sup>11</sup>. La presenza del lavoro forzato all'interno del mercato del lavoro è resa possibile dalla scarsa capacità di controllo che gli stakeholder esercitano sul processo di produzione segmentato e dislocato. La tendenza delle multinazionali che auspicano a crescere economicamente, è infatti quella di delocalizzare le proprie attività economiche nei paesi in cui i salari costano molto poco, per poter ammortizzare i costi di produzione, produrre in quantità maggiori e di conseguenza aumentare i profitti. I c.d. "host state" però predispongono una scarsa tutela per i diritti dei lavoratori che non sono tutelati perché lo stato sovrano non adotta policy adatte allo scopo di protezione. I lavoratori vengono quindi lasciati in balia di bassi salari, licenziamenti ingiustificati e altri abusi. Non solo la delocalizzazione, ma anche la presenza di intermediari tra braccianti e proprietari, è presupposto per forme di schiavitù.

Secondo il *Crossed Sector* report di "KnowTheChain", per ridurre e poi neutralizzare le condizioni di lavoro forzato in cui molti lavoratori migranti si trovano, è opportuno che le aziende si occupino di favorire la nascita di sindacati indipendenti che tutelino i lavoratori. In questo contesto, le aziende devono assumersi il ruolo proattivo di diffusione delle associazioni dei lavoratori; tuttavia, il report sopra citato specifica che solo il 13% delle aziende con un processo di produzione a catena, si impegnano ad avere rapporti con sindacati globali o locali. Ciò significa che nell'87% dei casi, il diritto di libera associazione all'interno delle supply chain non è garantito e di conseguenza, i lavoratori non trovano un canale ricettivo per poter dar voce alle proprie sofferenze e ai soprusi subiti, sia in qualità di lavoratori che di persone.

Ad esempio, all'interno del ghetto di Borgo Mezzanone, la sofferenza fisica e mentale sono normalizzate, perché inevitabili in una situazione ghettizzata in cui nessuno vuole impiccarsi, permettendo ai migranti di affidarsi solo a sé stessi e a chi si trova nella loro stessa situazione. Uno di loro dice che nello svolgere le prime mansioni affidategli, soffriva moltissimo<sup>12</sup> ma poi rivela di essersi abituato a quel dolore e di non sentirlo più<sup>13</sup>.

---

<sup>10</sup> 40.3 milioni è un dato mondiale e, più specificatamente, poco più della metà di questo numero (25 milioni) si trova schiava all'interno di una supply chain globale.

<sup>11</sup> Justine Nolan e Louise Chappell, p.1, 2020.

<sup>12</sup> Il dolore avvertito dal migrante si esprime nel documentario con le parole: "I feel pain in my body".

<sup>13</sup> Il superamento del dolore e la necessità di continuare a lavorare nonostante esso persista, si definisce come rassegnata accettazione della sofferenza che infine conduce al non percepire più nulla: "now I can do and I don't feel pain anymore".

Se le associazioni dei lavoratori faticano dunque a rappresentare coloro che si trovano in regimi di sfruttamento, diventa lo stato il principale attore che si deve occupare della tutela dei lavoratori. Il nucleo della questione sta nel fatto che come è stato detto sopra, nei regimi occupazionali di schiavitù, lo stato non interviene o se lo fa, usa mezzi non adeguati, lasciando alle imprese libertà d'azione.

L'ILO "*Global Estimates of Modern Slavery*"<sup>14</sup> spiega che sono presenti dei gap legislativi nel disciplinare le condizioni lavorative nelle supply chain. Sono proprio queste mancanze ad escludere alcune categorie di lavoratori dalla garanzia di essere protette. In particolare, il report fa riferimento a settori scarsamente protetti come l'agricoltura<sup>15</sup>.

Come viene sottolineato nel sommario<sup>16</sup> del rapporto citato sopra, le vittime immediate di queste pratiche ingiuste sono proprio i soggetti più vulnerabili (poveri, emarginati sociali, lavoratori irregolari o migranti non protetti). Si ricava dall'analisi del mercato del lavoro, che la presenza di lavoratori migranti nei lavori forzati, è alta *tre volte più* di quella rappresentata da lavoratori non migranti. Il report, dunque, prosegue specificando come i numeri siano la prova del fatto che quando i soggetti migranti non sono protetti da leggi, o la loro condizione è irregolare, siano quasi automaticamente esposti a situazioni di sfruttamento<sup>17</sup>. Evidentemente, la situazione va adeguata in termini di garanzia del rispetto dei diritti umani, soprattutto sapendo che dal 2019 al 2021 la percentuale di migranti adulti schiava di pratiche lavorative forzate è aumentata del 10% (dal 5 al 10% in due anni)<sup>18</sup>. Il grafico sotto riportato rappresenta in numeri la vulnerabilità della condizione dei lavoratori migranti; si considerino le percentuali sulla totalità dei lavoratori (non della popolazione).

---

<sup>14</sup> L'ILO *Global Estimates on Modern Slavery* risale a dati editi nel settembre 2022.

<sup>15</sup> ILO *Global Estimates on Modern Slavery*, p.28, 2022.

<sup>16</sup> ILO *Global Estimates on Modern Slavery*, p.1, 2022.

<sup>17</sup> ILO *Global Estimates on Modern Slavery*, p.4, 2022.

<sup>18</sup> ILO *Global Estimates on Modern Slavery*, p.36, 2022.




Figura 1: la prevalenza di adulti in regime di lavoro forzato, a seconda dello status di migrante e dell'orientamento sessuale. Come si vede, i lavoratori migranti in regime di schiavitù sono circa il 9% in più rispetto ai lavoratori non migranti, sia per le donne che per gli uomini. Il grafico mostra come il lavoro forzato venga svolto in misura minore dalle donne migranti, il 5,4% in meno a differenza degli uomini. (p.36)

### **1. I diritti dei lavoratori migranti in Italia: la disciplina legislativa interna**

La schiavitù moderna rappresenta un nucleo problematico per il rispetto dei diritti umani non solo nell'ambito internazionale ma anche in quello interno, una questione che però va affrontata predisponendo le basi per cui non debbano più verificarsi violazioni.

La categoria di diritti umani dei lavoratori ha due livelli di rilevanza: in primis è relativa alla persona e in secondo luogo riguarda la dignità lavorativa, che detiene la potenzialità di permettere la realizzazione personale di chi la esercita.

La stessa Costituzione italiana garantisce l'importanza del lavoro già all'interno dell'articolo 1<sup>19</sup> e ne ribadisce la rilevanza giuridica all'articolo 4 comma 1<sup>20</sup>: in questo modo, sottolinea Carmen Spinelli<sup>21</sup> in un articolo della rivista *Mondi Migranti*, si evidenzia l'utilità sociale e personale del lavoro per tutti, rilevandone l'universale ed intrinseca dignità.

Se il testo costituzionale inquadra il concetto di lavoro negli articoli sopra citati, seppur genericamente ma sempre riconoscendolo come un diritto, non determina però specificatamente il soggetto giuridico di "straniero"<sup>22</sup> così come sottolinea il manuale di *Diritto dell'Immigrazione*<sup>23</sup>. La vaghezza giuridica rispetto al soggetto straniero è una vera e propria scelta costituzionale al fine di evitare l'adozione di una norma troppo specifica e quindi potenzialmente restrittiva<sup>24</sup>. Il vantaggio di una dottrina ampliativa è infatti quello di non inquadrare un particolare soggetto giuridico come destinatario dei diritti e di conseguenza, il contenuto viene esteso a tutti. In ogni caso, in Italia si considerano stranieri coloro che non sono cittadini italiani, ma il loro status giuridico si è evoluto nel tempo, diventando sempre più pragmatico e fluido rispetto all'andamento dei cangianti fenomeni migratori<sup>25</sup>. Subito dopo la nascita dell'OIL nel 1945, i migranti iniziano a godere della titolarità di diritti a priori proprio in quanto esseri umani: è stata dunque la disciplina internazionale a rappresentare un input rilevante all'allargamento della tutela dei loro diritti all'interno dell'ordinamento italiano.

Avendo l'Italia accettato la Dichiarazione Universale dei diritti umani, è indirettamente chiamata a rispettare degli obblighi nei confronti dello straniero anche nello specifico

---

<sup>19</sup> Il primo articolo della Costituzione italiana recita come di seguito: "L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.", chiarendo sin dal suo esordio l'importante considerazione dedicata al tema lavorativo.

<sup>20</sup> "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto" è il contenuto del primo comma dell'articolo 4 della nostra costituzione, che va a ribadire la centralità del lavoro al suo interno.

<sup>21</sup> Carmen Spinelli, 2020.

<sup>22</sup> L'articolo 10 della Costituzione italiana usa il termine straniero in modo molto generico: "*L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.*

*Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.*

*Non è ammessa l'extradizione dello straniero per reati politici".*

<sup>23</sup> Emanuela Zanrosso ed. Simone, 2010.

<sup>24</sup> Emanuela Zanrosso ed. Simone, p.439, 2010.

<sup>25</sup> Emanuela Zanrosso ed. Simone, p.7, 2010.

ambito lavorativo; sono citati espressamente così: “Nessun individuo potrà essere sottoposto a tortura o a trattamento o a punizione crudeli, inumani o degradanti”<sup>26</sup> e al primo comma dell’articolo 23<sup>27</sup> si scrive “diritto al lavoro [...]a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro”. Il secondo comma prosegue: “Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro”.

Questa disciplina giuridica di matrice internazionale è considerata, insieme alle norme di diritto interno e ai principi del diritto internazionale generalmente riconosciuti (*ius cogens*), all’interno del Testo Unico sull’immigrazione<sup>28</sup>. Si ricorda sin dai primi articoli del T.U che lo straniero gode dei diritti fondamentali della persona umana previsti dall’insieme delle tre fonti giuridiche sopra citate, appartenenti a diversi ordinamenti. In questo modo si garantisce un’ampia “*tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi*”<sup>29</sup>, che va oltre i confini dell’ordinamento interno.

Il Lavoro è disciplinato all’interno del Titolo III, con i riferimenti specifici alle diverse condizioni in cui una persona immigrata si può trovar; dall’art.21 al 27 si trovano questi riferimenti: *Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato; Corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine; Lavoro stagionale; Previdenza e assistenza per i lavoratori stagionali; Ingresso e soggiorno per lavoro autonomo; Ingresso e soggiorno per investitori; Ingresso per lavoro in casi particolari; Ingresso e soggiorno per volontariato; Ingresso e soggiorno per ricerca scientifica; Ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Rilascio della Carta blu UE; Ingresso e soggiorno nell’ambito di trasferimenti intra-societari.*

Una modifica legislativa del 2009 (*legge n.94*), apporta delle novità nell’inquadramento dello status di straniero in Italia, che da un lato lo favoriscono ribadendo il suo diritto di integrazione ma dall’altro lo compromettono introducendo inasprimenti punitivi per il reato di clandestinità<sup>30</sup>.

La legge 94/2009 viene poi plasmata dalla normativa e dalla giurisprudenza europea<sup>31</sup>.

---

<sup>26</sup> Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948, articolo 5.

<sup>27</sup> Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, 1948.

<sup>28</sup> Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D. Lgs. 286/1998, con modifiche del D.L 20/2023.

<sup>29</sup> T.U. sull’immigrazione, modificato 2023, articolo 2, comma 5.

<sup>30</sup> La condizione di clandestinità è quella nella quale si trovano inevitabilmente molti migranti, proprio a causa del fatto che non hanno a disposizione i documenti di soggiorno. Il reato di clandestinità è punito con un’ammenda da 5000 a 10000 euro ma sostituibile con espulsione.

<sup>31</sup> La legge 94/2009 applica la direttiva rimpatri 115/2008 e la sentenza della Corte Ue 28 aprile 2011.

Ad essere rilevante per la trattazione di soggetti vulnerabili quali i migranti impiegati in ambito lavorativo, è il decreto legislativo 16 luglio 2012<sup>32</sup> che introduce “*norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*”. In realtà il divieto per il datore di lavoro di impiegare irregolarmente cittadini di paesi terzi era già presente nella normativa italiana all’interno dell’articolo 22 comma 2 del T.U. sull’immigrazione: “Il datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia che intende instaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero deve presentare, previa verifica, presso il centro per l'impiego competente, della indisponibilità di un lavoratore presente sul territorio nazionale, idoneamente documentata, allo sportello unico per l'immigrazione della provincia di residenza ovvero di quella in cui ha sede legale l'impresa, ovvero di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa”. Parallelamente, la spinta europea dirige verso la previsione di misure aggravanti nel caso di cittadini irregolari che si trovino in condizioni di “particolare sfruttamento”<sup>33</sup>, intese come: “condizioni lavorative, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana”.

Le direttive europee hanno continuato, negli anni, a rappresentare una spinta virtuosa per l’ordinamento interno, che si è fatto spingere verso l’adozione di norme sempre più tutelanti della condizione dell’immigrato. Il d. lgs. del 18 febbraio 2014<sup>34</sup> garantisce a cittadini terzi o apolidi la protezione internazionale; o ancora il d. lgs. del 4 marzo 2014<sup>35</sup> disciplina il rilascio del permesso unico<sup>36</sup> come mezzo per i cittadini terzi di lavorare e

---

<sup>32</sup> Il decreto lgs. 16 luglio 2012 applica la direttiva europea 2009/52.

<sup>33</sup>La denominazione “particolare sfruttamento” è rintracciabile all’interno della direttiva 2009/52/CE, art.2, lettera i.

<sup>34</sup> Il decreto lgs. del 18 febbraio 2014 predispone l’attuazione della direttiva 2011/95/UE “recante norme sull’attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta”.

<sup>35</sup> Il decreto lgs. del 4 marzo 2014 attua la direttiva 2011/98/UE “relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro”.

<sup>36</sup> Viene introdotto il concetto di permesso unico nel decreto lgs. 4 marzo 2014, all’art. 2 lettera c: “un permesso di soggiorno rilasciato dalle autorità di uno Stato membro che consente a un cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente nel territorio di quello Stato membro a fini lavorativi”.



soggiornare nel territorio di uno stato membro, rendendo quindi possibile l'adozione di una procedura unica<sup>37</sup> avanzata da un cittadino di paesi terzi o dal suo datore di lavoro, per poter soggiornare o lavorare in uno degli stati membri.

Come anticipato nella parte introduttiva, la dimensione normativa nazionale ed internazionale continuano inevitabilmente a sovrapporsi ed è chiaro nel caso italiano, come la normativa europea in tema immigrazione sia stata capace di influenzare quella interna.

## **2.1 I diritti dei lavoratori migranti all'interno del settore agricolo italiano e i riferimenti specifici al caso di Borgo Mezzanone**

La consistente presenza di lavoratori migranti all'interno del mercato del lavoro italiano è confermata da un rapporto<sup>38</sup> redatto dal *CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria)*, ossia l'organo di collegamento tra la banca dati italiana sull'agricoltura e l'Europa. Il documento ha il focus sulla condizione dei lavoratori stranieri e la loro posizione all'interno dell'agricoltura italiana e indaga i dati che descrivono il fenomeno del lavoro informale: si conferma che il 36%<sup>39</sup> riguarda principalmente lavoratori stranieri irregolari che svolgono professioni manuali, le quali non richiedono specializzazioni. Il settore agricolo non è quello che impiega il maggior numero di manodopera straniera non qualificata (sono infatti richiesti più lavoratori stranieri nell'ambito degli “*altri servizi collettivi e personali*”, il 34%<sup>40</sup>). Tuttavia, sebbene l'impatto dell'occupazione straniera irregolare in agricoltura non sia il più alto a livello quantitativo, ciò non significa che non lo sia sulla dimensione qualitativa. In effetti, per coloro impiegati in agricoltura, spesso si riservano le c.d. mansioni “*delle 5*” P: Precarie, Pesanti, Pericolose, Poco Pagate e Penalizzate socialmente.<sup>41</sup>

A regolamentare lo sfruttamento lavorativo italiano, che lede sistematicamente i diritti dei suoi lavoratori, in particolare modo quelli dei più vulnerabili, è stata adottata la legge

---

<sup>37</sup> Procedura unica. Decreto lgs. 4 marzo 2014, art.2 lettera d.

<sup>38</sup> CREA, 2019.

<sup>39</sup> CREA, p.286, 2019.

<sup>40</sup> “*XII rapporto MdL stranieri*”, p.35, 2022.

<sup>41</sup> Carmen Spinelli, 2020.

199/2016<sup>42</sup> con un focus sul settore agricolo perché proprio atto al contrasto del caporalato.

L'obiettivo di questo paragrafo è quello di disegnare un fil rouge tra il tema dei diritti dei lavoratori migranti agricoli e le loro tutele fornite dalle leggi italiane. La disposizione aspira a supportare i lavoratori stagionali di raccolta di prodotti agricoli<sup>43</sup> ed elenca una serie di misure da applicarsi entro lo scadere dei sessanta giorni successivi all'entrata in vigore del testo legislativo. Le misure previste all'interno dell'articolo 9 riguardano in particolare l'attuazione di azioni programmatiche di concerto con “*regioni, province autonome e amministrazioni locali*”; non solo, si punta al coinvolgimento dei rappresentanti delle parti coinvolte<sup>44</sup>; non per ultimo si menziona anche il supporto della Rete Agricola del Lavoro di Qualità nelle sue forme localizzate nel territorio. Il testo legislativo punta a predisporre un programma d'azione che permetta allo stato di fermare le violazioni dei diritti dei lavoratori migranti in ambito agricolo. Ciò che va riconosciuto a questa disciplina legislativa è l'intuizione di dover agire attraverso l'adozione di una forma di multilevel governance, coinvolgendo la rosa di tutte le categorie sociali e professionali coinvolte.

Tuttavia, ciò non è stato e non è, garanzia della protezione dei loro diritti umani, soprattutto perché per un'efficace azione di coordinamento serve una forte capacità organizzativa alle spalle, che però l'Italia non ha propriamente dimostrato di avere. Un'indagine<sup>45</sup> del WG delle Nazioni Unite che si occupa di analizzare il rapporto tra Business e diritti umani, fornisce una rilevante fonte da cui partire per analizzare i limiti italiani rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori migranti. Come è stato evidenziato sopra, è chiaro che l'Italia abbia costruito un framework legale forte al fine di proteggere i diritti dei lavoratori. A contestare questa premessa, il gruppo di esperti dell'ONU sottolinea la necessaria ed urgente reazione italiana di fronte ad alcune sfide. La prima tra queste, è il trattamento dei migranti tra i diversi settori, si spiega infatti come serva maggiore consapevolezza nelle istituzioni e negli attori coinvolti con questi soggetti. Questa osservazione è in realtà chiave per avvicinarsi al nucleo problematico della

---

<sup>42</sup> *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.*

<sup>43</sup> art.9 l.199/2016.

<sup>44</sup> Le parti chiamate ad agire sono i datori di lavoro, lavoratori e terzo settore.

<sup>45</sup> La visita compiuta dal WG delle Nazioni Unite è articolata nello [Statement at the end of visit to Italy by the United Nations Working Group on Business and Human Rights](#), 6 ottobre 2021.

questione: si è visto infatti che non sono le leggi a mancare<sup>46</sup>, ma l'averle a disposizione delle norme non basta. Laddove, infatti, anche la normativa è sufficiente ed adeguata, si pone invece il problema della sua implementazione, che se non avviene, ostacola l'accesso al rimedio nei casi di violazione dei diritti umani.

La seconda sfida individuata dal WG riguarda la protezione della sicurezza e della sanità in ambito occupazionale. I numeri riportati dagli esperti, danno prova di quanto la sicurezza dei lavoratori non sia ignorabile: solo tra il gennaio e l'agosto del 2021, 772 persone hanno perso la vita; il dato che però riflette il pericolo vissuto dai migranti, dice che sono 10 i morti nei primi giorni dopo l'arrivo in Italia. Si evidenzia inoltre, che il settore agricolo sia uno dei più pericolosi per chi ci lavora proprio a causa di un equipaggiamento scarso e poco adeguato alla mansione da ricoprire. A sostegno di questa osservazione, un episodio girato nel documentario mostra il taglio alla mano di uno dei migranti, procurato con una forbice da potatura. Nessun tipo di protezione alla mano gli era stata fornita per svolgere quel tipo di mansione e nessun mezzo per curare la ferita era a sua disposizione<sup>47</sup>, esponendolo al rischio di contrarre infezioni.

Dalla visita dell'ispettorato ONU menzionato in precedenza, emerge come non solo la normativa italiana manchi di efficacia implementativa, ma come anche gli ispettorati per la sicurezza nazionale (istituiti con d.l. n. 149/2015, si tratta di organi autonomi ma vigilati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) abbiano a disposizione unità insufficienti (5000 unità nel 2021, 2000 in più rispetto all'anno prima, ma ancora non abbastanza) rispetto ai concreti problemi che il paese dovrebbe invece affrontare.

La combinazione di questi due punti deboli (la scarsa consapevolezza istituzionale e il debole sistema di sicurezza lavorativa) impedisce al nostro paese di tenere sotto controllo gli standard lavorativi dei migranti nell'ambito agricolo (in particolare della raccolta di frutta e verdura). Si comprende come questi stessi standard si trovino al di sotto delle aspettative europee ed internazionali, mettendo in discussione la figura dell'Italia come paese sviluppato e rispettoso di determinate condizioni minime.

Ciò che conferisce rilevanza ai dati raccolti dal gruppo di esperti ONU, è la visita concreta presso alcuni ghetti in cui i diritti dei lavoratori migranti sono violati, tra questi è menzionato anche Borgo Mezzanone (FG). Il documento delle Nazioni Unite riporta

---

<sup>46</sup> Il riferimento alla presenza di leggi italiane sul tema è riferito alla legge 199/2016.

<sup>47</sup> L'unico ausilio sanitario a disposizione del lavoratore ferito corrisponde a dei cerotti.

l'esistenza, in questo luogo (e di altri come Agro Pontino in Lazio e Rignano sempre in provincia di Foggia), di condizioni di sfruttamento disumane, caratterizzate da discriminazioni razziali, eccessive ore lavorative ogni giorno, contratti brevi e impossibilità di integrazione con la società italiana.

Un articolo di Diego Saccora, spiega che Borgo Mezzanone è un insediamento (a conti fatti, il più grande ghetto d'Italia) dove vivono 3000 migranti dei 500.000 immigrati irregolari in Italia, così come riportano anche i numeri presenti nel documentario. Nell'articolo si spiega come essi sopravvivono *"in condizioni di estrema vulnerabilità e ricattabilità"* dopo aver viaggiato per il Mar Mediterraneo o dalle terre balcaniche. Il ghetto in questione si trova in Puglia, nella provincia di Foggia. Come riportato dall'investigazione del WG dell'ONU, le condizioni in cui riversano i lavoratori presenti in questi luoghi sono disastrose, un esempio ne sono gli alloggi stessi: si tratta di abitazioni costruite assemblando porte, materassi o residui della preesistente pista militare di atterraggio.



Figura 2: *Immagine di Diego Saccora*

A rendere effettivamente questo luogo un ghetto è il suo stato di emarginazione: per raggiungerlo vanno attraversati i campi e si deve percorrere un pezzo di strada decisamente dissestato. Nonostante il degrado che caratterizza questo luogo, il fatto che sia isolato non implica che sia effettivamente lontano dalla civiltà: il centro di Foggia è a 15 km di distanza.

Non si tratta solo di isolamento geografico, ma c'è anche un'ulteriore forma di isolamento, latente e non tangibile, seppur lampante, ovvero quello sociale. Se il primo tipo di isolamento è fisicamente misurabile attraverso una strada inospitale e dissestata come unica via per giungere a Borgo Mezzanone; quella sociale è invece determinata da una significativa assenza di progetti di integrazione sociale, questo non può che acuire l'estraneità avvertita dagli abitanti che si sentono segregati.

Un commento sul “*ghetto*” espresso da Bamba, uno dei suoi abitanti, dice: “I’m at Italy, not in Italy”. La scelta di poche e puntuali parole è disarmante ma cruciale al fine di comprendere quanto sia vero che nessuna efficace misura di integrazione sociale è stata implementata a favore di queste persone. Bamba e molte altre persone relegate nella situazione ghettizzante provano dolorosi sentimenti di esclusione: “I’m excluded by the society, no matter how much effort you put”.

Vivere in quell'ambiente rigettato con tutte le forze dalla Politica, è la scelta necessaria imposta forzatamente dalle istituzioni e dal circolo vizioso inevitabilmente innescato dalla scomoda situazione dalla quale i migranti partono e nella quale approdano.

Il fatto che questo ghetto esista da almeno 20 anni non sorprende. Secondo quanto spiega il professore Marco Omizzolo<sup>48</sup>, quell'ambiente esiste perché l'ente centrale non è presente e di conseguenza ci sono delle funzioni sociali che qualche altro attore deve assolvere, in questo caso la comunità di migranti isolata dal resto del mondo, che deve affidarsi alle sue stesse (*non-*)risorse. Il ghetto, infatti, continua ad essere segnalato alle autorità e smantellato, ma si tratta di situazioni temporanee: i migranti poi finiscono per tornarci perché rimane l'unico luogo che soddisfa i loro bisogni primari per i quali lo stato non dedica risorse sufficienti a sanare la situazione definitivamente. Ma questa situazione ciclica non è altro che un vicolo cieco: la loro situazione di lavoratori irregolari in un paese straniero li vincola all'unico tipo di lavoro che possono avere (abusivo) e nessun

---

<sup>48</sup> Marco Omizzolo, 2022.

tipo di sicurezza sociale garantita. Il ghetto è un luogo che li accoglie perché nessun altro lo fa, ma allo stesso tempo li consuma ed allontana sempre più da opzioni di salvezza.<sup>49</sup> L'esempio di Borgo Mezzanone è fondamentale per capire come il sistema del caporalato sia ben radicato e come anche la stessa legge ad hoc (199/2016) non sia in grado di porvi fine. Di seguito alla l.199/2016, non ci sono infatti casi giurisprudenziali attivi<sup>50</sup>, proprio a causa del reato di clandestinità<sup>51</sup> in cui gli stranieri irregolari temono ovviamente di incappare. In effetti, il paragrafo numero 45 di un documento<sup>52</sup> del Consiglio sui diritti umani delle Nazioni Unite, spiega come il *LFJL* (Lawyers For Justice in Libya) esprime preoccupazioni riguardo la limitata capacità della legge 199/2016 di rispettare i diritti dei lavoratori migranti; questo dimostra come i dispositivi giuridici di tutela dei lavoratori migranti in agricoltura siano insufficienti ed inefficaci.

---

<sup>49</sup> Un migrante descrive il ghetto come “heaven on earth” (il paradiso terrestre): le persone ci rimangono nonostante sia un luogo tossico, visto che non hanno altro posto dove andare.

<sup>50</sup> Carmen Spinelli, 2020.

<sup>51</sup> Il reato di clandestinità è contenuto nell'articolo 10 bis del testo unico sull'immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dalla legge 15 luglio 2009, n.94, disciplina il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato da parte di uno straniero non comunitario.

<sup>52</sup> HRC, 14 agosto 2019.

## CAPITOLO 2

### GLI STANDARD INTERNAZIONALI IN TEMA DI RSI E DI DIRITTI DEI LAVORATORI MIGRANTI

#### 1. Gli obblighi delle imprese nei confronti dei lavoratori secondo gli standard internazionali

“*Business or human rights or Business and human rights?*”<sup>1</sup> Questa domanda punta l’attenzione sul rapporto conflittuale tra il mondo economico e quello dei diritti umani. Nel contesto economico, i diritti umani hanno per molto tempo rivestito un ruolo di contorno rispetto alla funzione prioritaria svolta dal ricavo economico.

Durante l’era “business or human rights” si attribuiva una supremazia indiscutibile agli interessi degli “shareholders”. Di conseguenza è chiaro che la criticità del mondo economico sia legata ai suoi effetti sulla dimensione etico-giuridica: le attività economiche, oltre al guadagno, devono realizzare un’adeguata protezione dei diritti dei propri assunti, pena la violazione di standard internazionali contenuti all’interno delle fonti sul tema. Questa affermazione è più vera che mai soprattutto oggi, con la diffusione di una sempre più cosciente e spiccata sensibilità verso i diritti umani: la trasparenza all’interno del processo produttivo è la premessa, che il mondo dei consumatori richiede, per avere garanzia che determinati standard di lavoro siano rispettati lungo tutta la filiera produttiva.

Prima di tutto, sono stati i paesi in via di sviluppo ad aver presentato un urgente input per la tutela dei diritti umani. Si rileva già negli anni ‘70<sup>2</sup>, la debole posizione dei paesi non sviluppati in qualità di vittime passive della prevaricazione delle multinazionali e della loro priorità di produrre profitto. È sulla base di questa evidenza che le Nazioni Unite redigono dei principi regolatori nell’ambito dei diritti umani che sono raccolti nel *Global Compact* del 2000 ideato da Kofi Annan<sup>3</sup>: un patto non vincolante che richiama le imprese ad allineare le loro strategie di business con i principi sui diritti umani, sul lavoro, sull’ambiente. Tuttavia, il dibattito poi prosegue sulla necessità di prevedere non solo dei principi volontari, ma anche delle norme vincolanti che obbligassero i soggetti giuridici

---

<sup>1</sup> Surya Deva, 2020.

<sup>2</sup> Surya Deva, 2020.

<sup>3</sup> Elena Pariotti, 2013 p.152; Blanpain e Colucci 2004.

al loro rispetto. A questo scopo, nel 2003 vengono approvate le *UN Norms on the Responsibilities of Transnational Corporations and Other Business Enterprises with Regard to Human Rights*, che trovano una loro versione aggiornata nel “Protect, Respect and Remedy Framework on Transnational Corporations and Human Rights”. Questo passaggio rinnovato tra le due cornici di norme sopra citate, avviene in modo graduale, grazie ad un periodo di analisi e di studi condotti nel corso di 6 anni (2005-2011) dal rappresentante speciale sui diritti umani ed imprese, John Ruggie.

Le Nazioni Unite hanno dunque costruito, in modo progressivo, un insieme di strumenti che aspirino a garantire il rispetto e la realizzazione dei diritti umani entro le attività delle imprese transnazionali e in sinergia con gli obblighi di protezione dei diritti da parte degli stati.

Il framework delle Nazioni Unite si regge su tre pilastri: il dovere statale di proteggere i diritti umani, l’obbligo delle imprese di rispettarli e infine il dovere di offrire meccanismi di rimedio in caso di violazioni.

La logica di fondo del framework è ricavabile dal paradigma della Responsabilità Sociale delle imprese.

Ad esso si deve l’affermazione del principio per cui gli attori economici debbano dare conto della loro condotta sotto il profilo etico.

L’agenzia dell’ONU sullo Sviluppo Industriale (UNIDO) ribadisce, in sintesi, che gli imperativi da rispettare sono tre: economico, ambientale e sociale.

A rendere l’idea di quanto le strategie di RSI siano ampiamente conosciute nell’ambito del business, Marcus Taylor<sup>4</sup> scrive che la RSI si è trasformata in una vera e propria “funzione manageriale di routine”. Per le imprese è diventato irrinunciabile rendere conto delle loro attività economiche, dimostrando in modo trasparente quali sono le strategie organizzative adottate.

Per fornire un esempio concreto di strategie manageriali, Taylor menziona i principi non vincolanti di RSI adottati da alcune multinazionali come Nike, Walmart, Gap, Tesco etc.,: essi compaiono sotto forma di codici di condotta particolari per monitorare i propri fornitori relativamente alle condizioni di lavoro dei loro impiegati.

Nonostante la proliferazione della RSI possa costituire un dato positivo, non è però sufficiente a garantire rigorosi comportamenti da parte delle aziende perché molto spesso

---

<sup>4</sup> Marcus Taylor, 2013.



si tratta solo di strategie adottate in superficie, con deficit importanti dal punto di vista delle azioni effettivamente realizzate. Taylor spiega infatti che in molte situazioni la RSI si riduce ad essere una mera “attività unilaterale” condotta dai manager, perché spesso gli stessi lavoratori non conoscono quei codici di condotta che le imprese si vantano di implementare per migliorare il loro stesso benessere.

La RSI è per certi aspetti problematica perché il suo carattere non-vincolante si accosta contraddittoriamente a quello coercitivo del diritto internazionale<sup>5</sup>, causando la diffusione di una sorta di *logica al ribasso* in termini di vincolatività. La differenza tra RSI e norme del diritto internazionale, è che il secondo riconosce i singoli individui come soggetti giuridici<sup>6</sup> e per questo li considera responsabili di fronte ad un danno da essi provocato. La RSI, invece, è uno strumento di soft law e in quanto tale rappresenta solo un valido supporto alle norme del diritto internazionale: il potere orizzontale della RSI, le consente di riuscire a monitorare i comportamenti delle imprese, coprendo la mancanza di orizzontalità delle norme giuridiche.

Nonostante l’esistenza di un quadro normativo sulla tutela dei diritti dei lavoratori, i lavoratori del ghetto di Borgo Mezzanone si trovano in una condizione di totale ignoranza rispetto alle norme sul lavoro e contrattuali, questo perché di fatto si trovano all’interno dell’economia informale. Non solo manca il contratto quale documento ufficiale che reca traccia di diritti e doveri delle parti coinvolte nel rapporto lavorativo, ma è distante e sconosciuto anche il vero datore di lavoro: come possono quindi essere informati rispetto ai loro diritti ed alle norme di condotta utili a rispettarli?

Nonostante il “caporale” si presenti come ponte tra datore di lavoro e lavoratore (rimanendo comunque una figura illegittima), la sua presenza ha l’effetto di aumentare la distanza tra i due soggetti protagonisti della relazione occupazionale, rendendo evidente la situazione sbilanciata e ingiusta che ne deriva.

Di conseguenza, se le persone assunte non sono poste nella condizione di conoscere le norme esistenti a tutela dei loro diritti, anche il potenziale intervento dei sindacati, che si pongono a sostegno dei diritti dei lavoratori, risulta inibito a causa della scarsa consapevolezza dei loro potenziali protetti. L’articolo 48 della dichiarazione ILO<sup>7</sup> sui principi delle imprese multinazionali e la politica sociale, nella sezione dedicata alle

---

<sup>5</sup> Pariotti, 2013, p.156.

<sup>6</sup> Diritto Internazionale, Conforti.

<sup>7</sup> ILO, 2017, P.155.

“libertà sindacali e diritto di organizzazione”, ribadisce il diritto di chi lavora, di “fondare organizzazioni di loro scelta e di affidarvisi”. In questa maniera, si mette in capo ai singoli individui la responsabilità di rendere effettivo il diritto di associazione, situazione che si può verificare qualora i soggetti non siano *vulnerabili*. Oppure, quando il singolo non si trovi nelle condizioni di poterlo fare, il compito è delle imprese, che, secondo l’articolo 50, “dovrebbero fornire il proprio appoggio alle organizzazioni dei datori di lavoro rappresentative”<sup>8</sup>. Tuttavia, non sono palesate affatto le modalità con cui l’impresa può assolvere a questo obbligo<sup>9</sup>. Ne consegue che la vaghezza nel definire gli obblighi dei datori di lavoro all’interno della dichiarazione di soft law sia un forte limite rispetto alla promozione e realizzazione del diritto di associazione.

Come è noto, nel diritto internazionale, il problema è l’assenza di personalità giuridica internazionale delle imprese, come pure la difficoltà di far valere l’obbligo di protezione statale dei diritti. Questi aspetti critici si verificano per la mancanza di un quadro normativo uniforme (si sovrappongono infatti i vari ordinamenti giuridici nazionali nelle quali esse esercitano la loro attività produttiva), ma anche per il coinvolgimento di diverse istituzioni e a causa dello strapotere esercitato dai gruppi economici<sup>10</sup>.

Tirando le fila di quanto scritto finora, si comprende come sia la RSI sia gli strumenti di soft law promossi entro il diritto internazionale siano strumenti limitati per la regolamentazione del comportamento delle imprese e dunque per la *compliance* dei loro obblighi.

## ***2. Il quadro normativo europeo ed internazionale sui diritti dei lavoratori migranti***

Come ampiamente spiegato nel capitolo precedente, i lavoratori migranti sono, rispetto ai diritti umani, caratterizzati da una forte vulnerabilità che li espone facilmente a violazioni. Per approfondire l’entità del fenomeno, è utile servirsi dei dati quantitativi forniti da *KnowTheChain*: con riferimento al 2019 essi dimostrano come molti settori economici si affidino abbondantemente alla manodopera dei lavoratori migranti. L’ILO [Global Estimates on Migrant Workers](#) del 2015 segnala l’esistenza di 150.3 milioni di lavoratori

---

<sup>8</sup> ILO, 2017, art.50.

<sup>9</sup> Elena Pariotti, 2012.

<sup>10</sup> Vania Brino, 2018.

migranti su scala globale, rappresentando circa il 3.9% della popolazione mondiale dai 15 anni in su.




Figura 1: Il grafico rappresenta la totalità dei migranti, dei lavoratori migranti e dei lavoratori migranti domestici, 2013. ILO, 2015.

Consapevole del fatto che i lavoratori migranti sono un tema, la comunità internazionale intercetta l'importanza della tutela dei diritti umani dei lavoratori migranti, sia a livello universale sia a livello regionale, relativamente al sistema del Consiglio d'Europa<sup>11</sup> e, per quanto in modo circoscritto alla non discriminazione, al livello dell'Unione europea<sup>12</sup>.

Le Nazioni Unite hanno adottato la *Convenzione sui diritti dei lavoratori migranti* del 1990. Il principio che fa da guida al documento convenzionale è quello della “non discriminazione”<sup>13</sup> e i diritti contenuti al suo interno sono di tipo civile, politico, sociale, economico e culturale. Per gli scopi di monitoraggio e controllo, il testo prevede l'istituzione di un comitato che si occupi imperativamente dell'analisi dei rapporti periodici. Tuttavia, Pisillo Mazzeschi sottolinea che ad oggi non sono state registrate molte ratifiche rispetto ad altri trattati sui diritti umani emanati dalle Nazioni Unite.

Non solo la comunità internazionale ha previsto norme convenzionali, ma ha predisposto anche degli organi specializzati e sussidiari dell'Assemblea Generale. Quello considerato all'interno di questo paragrafo, per la sua rilevanza col tema, è lo UNHRC (United

<sup>11</sup> Stefania Perez, 2015.

<sup>12</sup> Antonella D'Andrea, 2022.

<sup>13</sup> Riccardo Pisillo Mazzeschi, 2020.

Nations Human Rights Council). Il Consiglio dei diritti umani si occupa di risolvere i casi di violazioni gravi e ripetute dei diritti in questione<sup>14</sup>. Uno degli strumenti più innovativi a sua disposizione è la *Universal Periodic Review* che verifica, con cadenza periodica, il rispetto dei diritti umani da parte di tutti gli stati. Nonostante le novità apportate da questo meccanismo, Pisillo Mazzeschi sottolinea la strutturale debolezza dello stesso, causata dalla sua incapacità di prevedere sanzioni efficaci in seguito a violazioni dei diritti umani. Questa inefficienza è motivata da una gestione essenzialmente posta in capo agli stati e non a organi indipendenti.

Un esempio di Universal Periodic Review rilevante per i diritti dei lavoratori migranti e per l'Italia, risale al 2019. Il commento<sup>15</sup> del Consiglio dei diritti umani riassume report e documenti riguardanti le performance italiane; nel dettaglio, il titolo “Right to work and to just and favourable conditions of work” include al suo interno il punto numero 31 in cui si evidenzia che 3 comitati e lo stesso UNHCR riscontrano il continuo verificarsi di forme di sfruttamento lavorativo verso i lavoratori migranti nell'ambito agricolo. Relativamente a questa osservazione generale avanzata dallo HRC, è ancora più essenziale sottolineare il ruolo svolto dal Comitato sui diritti Economici, Sociali e Culturali sul rafforzamento degli standard internazionali sul lavoro<sup>16</sup>. Il contenuto del paragrafo sull'*Economia informale* argomenta la presenza di una “considerevole proporzione di lavoratori all'interno dell'economia informale dello stato membro (Italia)”<sup>17</sup> e rinforza l'idea che questi lavoratori non siano adeguatamente protetti dalle norme sul lavoro. Il comitato conclude<sup>18</sup> che lo stato debba rivolgersi verso la raccomandazione numero 204 (2015) dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ribadendo direttamente la connessione con gli strumenti ILO.

L'importanza del riferimento agli standard internazionali sul lavoro viene evidenziata per l'Italia anche all'interno di un altro documento<sup>19</sup> redatto dallo Special Rapporteur delle Nazioni Unite. Al suo interno si intima allo stato italiano di stabilire delle certificazioni nazionali effettive per le attività agricole che rispettino i diritti dei lavoratori e i rispettivi standard internazionali.

---

<sup>14</sup> Riccardo Pisillo Mazzeschi, 2020.

<sup>15</sup> HRC, 2019.

<sup>16</sup> Economic and Social Council, 2018.

<sup>17</sup> Economic and Social Council, n.28, 2018.

<sup>18</sup> Economic and Social Council, n.29, 2018.

<sup>19</sup> HRC, 9-27 settembre 2019.

Il riferimento specifico e dettagliato all'Organizzazione Internazionale del Lavoro e al ruolo da essa svolto in tema di diritti umani, sarà oggetto del prossimo paragrafo.

Passando al livello dell'Unione europea, di estrema rilevanza rispetto alla limitatezza della protezione dei lavoratori migranti da parte del diritto dell'Unione Europea, è la direttiva sulla parità di trattamento in materia di occupazione<sup>20</sup>. L'articolo 1 sintetizza l'obiettivo della direttiva, chiarendo che esso corrisponde con la definizione di un "quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali". È assente, all'interno dell'articolo 1, il criterio della "nazionalità", come motivo causante la differenza di trattamento, in quanto essa non "pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ammissione e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri"<sup>21</sup>.

Accanto all'appena menzionata direttiva europea, è utile considerare anche quella sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica<sup>22</sup>, in quanto rifiuta ogni tipo di discriminazione che si fondi sulla razza o sull'origine etnica, come già il titolo anticipa. Nello specifico, la considerazione numero 13 spiega che questo tipo di proibizione discriminatoria, si applica solo verso i cittadini dei paesi terzi ma "non comprende le differenze di trattamento basate sulla nazionalità". La scelta di non includere la *nazionalità* nella direttiva può costituire una lacuna nella lotta alla discriminazione.

Un ulteriore elemento critico della direttiva sulla razza e l'origine etnica, è che oltre a non menzionare la nazionalità, essa non articola in maniera chiara cosa significano i concetti di razza ed origine etnica e se essi vadano intesi separatamente o in modo congiunto<sup>23</sup>. L'esito di questa scelta è la generazione di uno strato di ambiguità che si stende sopra queste ragioni discriminatorie; tuttavia, una sentenza della Corte di giustizia<sup>24</sup> si adopera a chiarire come i concetti di "razza" ed "origine etnica" siano strettamente legati a quello di "nazionalità". La giurisprudenza integra quindi la direttiva in questione, poiché

---

<sup>20</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000.

<sup>21</sup> Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, articolo 3, par.2.

<sup>22</sup> Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

<sup>23</sup> D'Andrea, 2022.

<sup>24</sup> Corte Giust., 10 luglio 2008, c. 54/07.

considera la lingua, la religione, la nazionalità e la cultura come parte integrante della *razza*.

## **2.1 Il contributo dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro alla tutela dei diritti dei lavoratori migranti**

Nella prospettiva internazionale si intende per “lavoratore migrante” un individuo che si sposta da un paese ad un altro per ottenere un impiego “che non dovrà esercitare per proprio conto”<sup>25</sup>.

È, questa, la definizione che troviamo nella *Convenzione sui lavoratori migranti*, approvata dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) nel 1949. Essa si struttura in 22 articoli che definiscono obblighi e condizioni da rispettare per tutelare i diritti dei lavoratori migranti. La specificità della Convenzione n. 97 è in verità dilatata dalla più generale affermazione fatta dalla Conferenza internazionale del lavoro nel 2006, che afferma come tutte le norme internazionali sul lavoro si applicano ai lavoratori migranti (come sottogruppo della categoria “lavoratori”<sup>26</sup>). In questa maniera, la tutela pensata per i lavoratori migranti non è prevista solo dalla convenzione ad hoc, ma questa non fa altro che integrare le già esistenti norme relative all'ambito occupazionale. L'esito è una disciplina normativa più coprente.

La struttura specifica della convenzione si definisce in modo tale che il suo interlocutore giuridico sia principalmente il singolo Stato: dall'articolo uno all'ottavo, si menzionano obblighi correlativi posti in capo allo Stato, richiedendo dunque un'attiva azione centrale al fine di tutelare i lavoratori migranti e i loro diritti. Tra gli obblighi positivi individuati nella Convenzione, si trova quello di garantire adeguati servizi medici<sup>27</sup>, di assicurare assistenza ai viaggi/partenze intraprese dai migranti<sup>28</sup>. L'articolo 6 vieta qualsiasi trattamento discriminatorio rispetto a razza, nazionalità, sesso e religione, verso gli immigranti o chiunque si trovi entro i confini del territorio.

Nonostante l'articolo 13 concluda la convenzione stabilendo che essa sia vincolante solo per gli stati aderenti, essa rimane un documento di estrema importanza per il suo ambito

---

<sup>25</sup> Convenzione ILO n.97, articolo 11.

<sup>26</sup> Antonella D'Andrea, 2022.

<sup>27</sup> Convenzione ILO n.97, articolo 5.

<sup>28</sup> Convenzione ILO n.97, articolo 4.

di trattazione e per la sua rilevante diffusione. Ciò è indubbiamente spiegabile anche attraverso la notorietà di cui gode l'OIL, come spiegato nell'opera "*Globalizing social rights". The international labor organization and beyond*<sup>29</sup>". Qui l'autrice si riferisce all'OIL come a uno tra i più longevi strumenti internazionali di monitoraggio. La sua azione è descritta come "*pervasiva*" perché diffusa anche all'interno dei confini nazionali. A questo punto, pare che la definizione degli standard internazionali sul lavoro sia avvenuta e soprattutto, che sia altrettanto chiaro che gli stati siano gli unici soggetti ad esserne giuridicamente vincolati. La conseguenza di questo stato di cose, è che a meno che il singolo stato non sia in grado di rivestire una presenza pervasiva e capillare e quindi adatta al monitoraggio dei diritti dei lavoratori migranti, la cooperazione con ONG o altre entità volontaristiche, è davvero necessaria.

La rilevanza di questa osservazione è strettamente legata al reale stato di incertezza che caratterizza i diritti umani dei lavoratori migranti: o uno stato dispone degli strumenti adatti ad operare di concerto con diversi organismi, oppure è probabile che da solo lo Stato non possa assicurare il loro rispetto e che infine questa categoria giuridica rimanga isolata nella sua vulnerabilità.

Anche la *Convenzione sulle migrazioni in condizioni abusive e sulla promozione della parità di opportunità e di trattamento dei lavoratori migranti* (n.143 del 1975), stabilisce le responsabilità statali.

Ciò che emerge dall'analisi di entrambe le convenzioni, è che il destino dei diritti umani è posto nelle mani degli attori statali, gli unici che detengono i mezzi per la loro effettiva applicazione.

Se dunque finora risulta chiaro che i trattati internazionali sui lavoratori migranti siano essenziali nella realizzazione di un adeguato *standard setting* da rispettare, di per sé l'OIL ha dovuto apportare delle ulteriori strategie che fossero in grado di rafforzare i diritti dei lavoratori: i "*core labour standards*" e la nozione di "*decent work*"<sup>30</sup>. Con riferimento ai *core labour standards*<sup>31</sup> si intende il livello minimo ed inderogabile che ogni stato deve

---

<sup>29</sup> Sandrine Kott, 2013, p.1.

<sup>30</sup> Matteo Borzaga e Michele Mazzetti, 2019.

<sup>31</sup> I core labour standards vengono introdotti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti", 18 giugno 1998 e poi aggiornati dall'OIL nel 2019, pp 1-3.

raggiungere/rispettare in ambito lavorativo, a prescindere dal fatto che abbia ratificato le specifiche convenzioni o meno.

L'evoluzione dell'OIL si sostanzia in un continuo aggiornamento delle strategie adottate per la salvaguardia dei diritti dei lavoratori, che dopo i *core labour standards* vede seguire l'adozione della *decent work agenda*<sup>32</sup>. La chiave per comprendere la centralità del ruolo dell'OIL nell'ambito dei diritti dei lavoratori migranti corrisponde alla consapevole necessità di dover superare la sua natura normativa e di doversi impegnare ad “operare attraverso strumenti diversi (e per così dire non tradizionali), proprio al fine di assicurare nel miglior modo possibile condizioni di lavoro dignitose su scala globale”<sup>33</sup>. Borzaga e Mazzetti proseguono evidenziando che l'elemento garante della maggiore efficacia della strategia del “decent work”, riguarda il fatto che deve riguardare tutte le forme di lavoro, ossia anche quelle non regolari. Di conseguenza, la tendenza è di riportare in superficie anche il lavoro non contrattualizzato (il quale è regolamentato in misura maggiore dalle convenzioni internazionali sul tema) e di non escludere dalla normativa sul lavoro quei soggetti estremamente vulnerabili e coinvolti in questa tipologia di lavoro.

Alla luce di questa breve analisi, i lavoratori migranti risultano indirettamente compresi entro le situazioni di lavoro informale che lo sviluppo dell'OIL è veicolare a regolamentare, sebbene né i *core labour standards* né la *decent work agenda* menzionino direttamente alcun riferimento alla convenzione n.97. Inoltre, la *decent work agenda* si impegna nell'individuazione, aggiornamento e promozione dell'insieme delle norme più significative dal punto di vista della governance”<sup>34</sup>. Tra queste regole più rilevanti è menzionata anche la Convenzione sull'ispezione del lavoro in agricoltura<sup>35</sup>, che si avvicina indubbiamente alla categoria vulnerabile dei lavoratori migranti che sono in grande quantità impiegati in questo specifico ambito. Ciò nonostante, la *decent work agenda*, né attraverso la menzione del lavoro informale né con il riferimento alla Convenzione n.129 del 1969, si riferisce direttamente ed esplicitamente alla categoria giuridica dei “lavoratori migranti”<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> La decent work agenda viene adottata attraverso una dichiarazione del 2008.

<sup>33</sup> Matteo Borzaga e Michele Mazzetti, 2019, p.456.

<sup>34</sup> ILO, Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta, Ginevra, 10 giugno 2008, p.18.

<sup>35</sup> ILO n. 129, 1969.

<sup>36</sup> La convenzione ILO n.129 del 1969, all'articolo 6, comma 1, lettera a, dice che si garantisce l'applicazione della legge rispettando una serie di condizioni e con la specifica tutela “dell'impiego delle donne, dei bambini, degli adolescenti”.



Emerge dal quadro degli strumenti internazionali in materia di diritti dei lavoratori che il ruolo centrale e determinante resta in capo agli stati.

## CAPITOLO 3

### LE SOLUZIONI ITALIANE RISPETTO ALLE VIOLAZIONI DEI DIRITTI UMANI DEI LAVORATORI MIGRANTI

#### 1. L'Italia e la complessa realtà dello sfruttamento in agricoltura: premesse normative e riflessioni

All'interno di questo capitolo, il focus finora mantenuto sui caratteri normativi internazionali e non, che regolamentano i diritti dei lavoratori migranti, si sposterà ora sulla dimensione risolutiva: quali sono le strategie italiane adottate per gestire adeguatamente la situazione critica di marginalità e vulnerabilità in cui si trovano i lavoratori migranti?

Un'interessante introduzione alla complessa situazione dei migranti che si trovano in Italia per motivi lavorativi, è rintracciabile entro il libro "Braccia rubate dall'agricoltura. Pratiche di sfruttamento del lavoro migrante"<sup>1</sup>. Gli autori mettono immediatamente in luce la categoria di "schiavi moderni"<sup>2</sup>, definendola come un gruppo di lavoratori relegato "ai margini della formalità del settore agroalimentare". Ciò che riemerge da questa parte introduttiva, è la debole ed incerta soggettività giuridica di cui sono titolari i lavoratori migranti. Essa è causata dal loro isolamento sociale, che li esclude dalle "lotte sindacali" e li mantiene distanti dalle istituzioni.

Per investigare le strategie attuate dall'Italia, è imprescindibile anticiparle da alcuni dati oggettivi che dipingono un quadro generale sulla complessità della situazione.

I dati dimostrano che l'Italia è protagonista di un fallimentare tentativo di attrazione di manodopera altamente qualificata: nel 2017<sup>3</sup> i permessi di soggiorno per protezione internazionale ammontano ad un 38,5%, circa il 35% in più rispetto a dieci anni prima. Diversamente, nel 2007, poco più della metà (51%) dei permessi di soggiorno viene richiesta per motivi lavorativi, una percentuale che scende drasticamente a 4,6% solo un

---

<sup>1</sup> Ilaria Ippolito, Mimmo Perrotta, Timothy Raeymaekers, 2021.

<sup>2</sup> Ilaria Ippolito et al., p.14, 2021.

<sup>3</sup> Ilaria Ippolito et al., p.51, 2021.

decennio più tardi. La conclusione a cui si può giungere osservando queste cifre, è che, le persone straniere che chiedono di entrare in Italia non lo fanno per accedere al mercato del lavoro, ma richiedono un visto per motivi umanitari, ciò lascia intendere che il nostro paese non rappresenti un ambiente attraente per i lavoratori oltre confine.

A sostegno di quanto appena presentato, il ministero del Lavoro sottolinea la presenza di un esiguo numero di lavoratori stranieri a ricoprire ruoli dirigenziali (il rapporto annuale sui lavoratori stranieri in Italia<sup>4</sup> registra che l'1,1% degli occupati di origine straniera ricopre un ruolo dirigenziale o di quadro), menzionando i fenomeni della "segmentazione" e "segregazione" professionali.

Per chiarire progressivamente l'articolata dimensione della precarietà in cui rimane arenata la manodopera straniera in Italia, il riferimento a due rilevanti ordini di fattori è strategico. Il primo è la breve durata dei permessi di soggiorno: nel 2017, almeno la metà di essi si estendeva per un massimo di un anno oppure erano pari a 6 mesi; la brevità del visto rappresenta una prima causa di temporaneità ed incertezza. In secondo luogo, l'aumento della rosa dei lavori a tempo determinato, rende ancora più difficile aspirare ad una condizione lavorativa stabile e sicura.

Oltre a questi aspetti dettagliati che si riferiscono alla problematicità della lunghezza del permesso di soggiorno, un ulteriore elemento critico della disciplina dei migranti in Italia è la natura stessa del diritto penale italiano. Per cogliere il nucleo problematico della disciplina penalistica, si ricordi quanto anticipato all'interno del primo capitolo riguardo la Legge Martina (199/2016): si spiega come essa ridefinisce il reato di intermediazione, che è un elemento centrale nell'ambito dello sfruttamento dei lavoratori migranti in agricoltura. Con la norma 199/2016 si menziona la "ridefinizione" del reato di intermediazione perché essa modifica la stessa materia precedentemente disciplinata all'interno dell'articolo 603-bis del c.p.<sup>5</sup>, senza però riuscire ad attuare un profondo cambiamento rispetto alla già esistente disciplina del 2011 (l'articolo 603-bis c.p. è stato introdotto proprio 5 anni prima della legge Martina). Entro l'articolo 603-bis c.p., così come fra le righe della norma 199/2016<sup>6</sup>, si ritrova il medesimo elemento fallace: la

---

<sup>4</sup> Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, 2020.

<sup>5</sup> L'art. 603-bis del Codice Penale introdotto nel 2011, salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce "chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione reclutando manodopera o organizzando l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori".

<sup>6</sup> Ilaria Ippolito et al., p.57, 2021.

creazione di una fattispecie giuridica che non ha al suo centro lo sfruttamento lavorativo. Non solo la disciplina non accentra il problema sullo sfruttamento, ma non considera nemmeno le pratiche tipicamente ad esso correlate come la violenza, la minaccia, l'intimidazione etc., con il risultato che queste ultime non siano considerate necessarie nella realizzazione della violazione.

Diversamente da quanto contenuto all'interno del c.p., la legge Martina introduce una novità: prevede l'incriminazione sia degli intermediari, sia di chi "utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1)<sup>7</sup>, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno"<sup>8</sup>. A conti fatti, la nuova disciplina rivisita l'articolo 603-bis c.p. attraverso l'articolo 1 della l.199/2016, intitolato "Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale". Tuttavia, la normativa italiana in materia resta imbrigliata entro le maglie del garantismo del diritto penale, che si basa sull'individuazione della responsabilità soggettiva, richiedendo oneri probatori irrinunciabili, ma spesso difficili da reperire. Non solo il limite dell'articolo 603-bis c.p. è legato alla natura intrinseca della disciplina penalistica, ma è anche causato dalla sua tendenza repressiva, che mette in secondo piano possibili tutele di carattere preventivo.

Un'ulteriore osservazione<sup>9</sup> sui limiti della normativa italiana in termini di abuso lavorativo verso i migranti, riguarda l'individuazione delle condizioni di benessere necessarie a determinare lo sfruttamento.

L'esito di questo tipo di conformazione legislativa è che tali criteri assumono sembianze patologiche e ostacolano una visione del problema più onesta. In altre parole, la definizione dettagliata di requisiti specifici rischia di rendere lo sfruttamento lavorativo una mera criticità intesa all'interno di un circoscritto rapporto occupazionale; andrebbe tuttavia trattato come un elemento sistemico che caratterizza il mercato del lavoro italiano.

Manca dunque una visione a 360 gradi del problema. È essenziale, infatti, che la disciplina legislativa si adoperi a cogliere la persistenza dello sfruttamento del lavoro migrante come dato strutturale e sistemico del mercato del lavoro e non come una condizione fine a se

---

<sup>7</sup> Il comma 1 dell'articolo 1 della l.199/2016 offre una definizione di caporale, ovvero di quella figura illecita che "1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori".

<sup>8</sup> L. 199/2016, art.1, c.2.

<sup>9</sup> Ilaria Ippolito et al., p.63, 2021.

stessa e circoscritta. Serve che si metta realmente in discussione la totalità del sistema. In Italia sono dilagate, invece, iniziative di advocacy animate da sentimenti di pietà e vergogna che hanno scaturito situazioni tese nel breve termine, non portando ad altro che a politiche veloci, imprecise e frettolose. Tutto ciò è inefficace perché i sentimenti e il pietismo ostacolano l'adozione di politiche di seria riconversione del sistema.

Finora, si può convenire sull'esistenza di misure giuridiche che regolamentano lo sfruttamento lavorativo, ma è possibile altrettanto confermare che esse sono veicolari alla formazione di forme di lavoro irregolari, in quanto la disciplina positivistica si limita all'aspetto repressivo e non predispone delle azioni integrative di altra natura.

Se da quanto presentato finora, da un lato, si rileva come lo sfruttamento del lavoro sia una realtà innegabile, dall'altro si comprende la difficoltà della normativa di proporre delle iniziative adeguate a porvi rimedio e di conseguenza il problema continua ad esistere.

La prima riflessione utile di seguito a questa evidenza si trova tra le parole scritte da Mario Savino nel libro "Migranti territorio e lavoro". Le strategie di integrazione": si nota che gli ostacoli rispetto alla tutela dei diritti umani e le pratiche di inclusione sono rintracciati nell'ambito occupazionale, nelle strategie di reclutamento e di tutela, sono paragonati ad "una cartina di tornasole della capacità dei territori di accogliere e integrare i migranti"<sup>10</sup>. Alla luce di questa osservazione, è lampante che qualora continuino ad esistere delle forme di sfruttamento, la conclusione necessaria è che non sussistono delle efficienti misure di integrazione. La forma di integrazione più diretta è il lavoro regolare; quest'ultimo, però, non è la norma perché a contraddistinguere il lavoro dei migranti continuano ad esserci l'illegalità e l'irregolarità, creando condizioni di "segregazione sistematica". Evidentemente, laddove si trovi frammentazione, incertezza e precarietà, si rintracciano maggiori difficoltà nella definizione di procedure di regolarizzazione e sistematizzazione.

---

<sup>10</sup> Savino, M. et al. (2022), p.7.

## ***2. Le iniziative italiane di contrasto allo sfruttamento del lavoro in agricoltura.***

Questa precisa ed articolata premessa sulle specificità dell'ordinamento giuridico italiano e sulle problematiche legate alla regolarizzazione dello sfruttamento del lavoro migrante è funzionale ad illustrare quali sono le “best practices” esistenti.

Un primo esempio di iniziativa virtuosa sulla promozione di una filiera trasparente e legale è: “In campo! Senza caporale”<sup>11</sup>, che si propone di coinvolgere i migranti in situazioni di vulnerabilità e permettere loro di affrancarsi da questa condizione. Il progetto prevede l'insegnamento di competenze e conoscenze per via di appositi percorsi di tirocinio presso aziende sostenibili. Il progetto è stato classificato come “buona pratica” per la “prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il progetto in questione è rilevante per questo elaborato perché nella sua seconda ed ultima edizione del 2019/2020 (la prima condotta nel 2018/2019), due dei sei lavoratori protagonisti del progetto hanno prima sofferto la segregazione abitativa e sociale presso il ghetto di Borgo Mezzanone. Il primo dei due, Adam, testimonia che quel luogo è stato per lui la prima casa in Italia per anni, un luogo che lo ha accolto, ma in cambio lo ha posto nella condizione di mal sopportare le basse temperature invernali, di usare con parsimonia la scarsa quantità d'acqua ed energia elettrica a disposizione e infine di scendere a patti con un regime nutritivo appena sufficiente alla sopravvivenza. Mbaye è il secondo ragazzo gambiano che oggi beneficia degli esiti del progetto: è infatti occupato presso la cooperativa sociale “Pietra di Scarto”, che gli ha permesso di allontanarsi dalle dinamiche di sfruttamento entro le quali era intrappolato dal 2016. Egli, infatti, scampa alla quasi-tragedia di uno dei frequenti incendi capitati nel ghetto di Borgo Mezzanone che ha distrutto la sua baracca e quella di molti altri abitanti del borgo.

Il fatto che i benefici derivanti dall'iniziativa della Onlus “Terra” raggiungano direttamente le vittime della marginalizzazione sociale ed abitativa prova che i mezzi e gli strumenti adottati siano efficienti. Tuttavia, è facile osservare come si tratti di

---

<sup>11</sup> L'[Associazione Terra](#), promotrice del progetto “In campo! Senza caporale”, rivolge la propria azione alla Puglia e crea un network di aziende biologiche e di lavoratori migranti che vivono in situazioni di emarginazione sociale e lavorative.

interventi mirati e per la maniera in cui sono indirizzati solo alle aziende che sono già sostenibili.

Il merito di questa iniziativa è di aver predisposto delle strategie funzionali a ridurre lo sfruttamento in agricoltura, ma il suo limite è di essere interamente promossa e realizzata da attori di società civile, in maniera autonoma dalle istituzioni.

Un esempio di iniziativa anti-sfruttamento in agricoltura, che si coniuga alla grande distribuzione, è *No Cap*. L'obiettivo progettuale disegnato da Yvan Sagnet, è di creare dei virtuosi processi di produzione, consumo e distribuzione, in maniera tale da proporre un'alternativa valida al sistema dominante basato su pratiche di abuso e violazione dei diritti. L'associazione opera in un background di consapevolezza verso la forza dei diritti umani, ambientali e culturali e perciò si articolano dei progetti concreti "di filiera etica certificata", i quali si qualificano come solida *infrastruttura* per la realizzazione dei valori associativi.

L'attività condotta da *No Cap* si serve di una forma "multistakeholder" perché coinvolge una varietà di attori: operatori commerciali, volontari, attivisti, enti pubblici e regionali. L'associazione agisce congiuntamente con le grandi imprese: nel suo *Protocollo di Rete* prevede la collaborazione con il *Gruppo MegaMark*, che è leader della distribuzione nel Mezzogiorno associata a Selex<sup>12</sup>. In questo caso, *MegaMark* si occupa di acquistare prodotti garantiti dal bollino etico attraverso la stipula di "contratti di fornitura trasparenti e leali". Se dunque altre iniziative di società civile si rivolgono ad attori selezionati per il loro allineamento con standard biologici (tendenzialmente si tratta di produttori locali, come si può notare nella tabella a pagina 44), la strategia di *No Cap* pare funzionare perché trova uno spazio all'interno della GDO, riuscendo comunque a mantenere il distacco dalle sue tipiche pratiche sleali, pretendendo infatti condizioni contrattuali oneste e tutelanti.

Nonostante, quindi, le strategie proposte da *No Cap* siano evidentemente incapaci di sostituirsi alla grande distribuzione, esse rappresentano un notevole passo in avanti verso un percorso integrato. Inoltre, se si considera valida l'osservazione per cui il lavoro regolare equivale a strumento di integrazione, allora gli sforzi dell'associazione di

---

<sup>12</sup>“[Selex](#) opera sull'intero territorio attraverso insegne nazionali (Famila per supermercati, superstore e miniper; A&O per supermercati di prossimità; C+C per cash&carry; Animali che Passione per petshop) e regionali, interpreti delle realtà locali in cui operano”.

imporre contratti legali in agricoltura non sono vani e perseguono una finalità logica di regolarizzazione.

Il mezzo specifico attraverso cui l'associazione instaura rapporti con le aziende è il "bollino etico", che si attribuisce secondo i seguenti criteri: il corretto stipendio dei lavoratori, la presenza di adeguate misure di sicurezza, la garanzia dello stato di salute dei lavoratori e infine l'adozione di tecnologie produttive che rispettino l'ambiente. Una volta che l'azienda soddisfa ognuno di questi requisiti per la produzione del singolo prodotto, quest'ultimo riceve la garanzia di "eticità" conferita dal bollettino. La conseguenza di questo tipo di procedimento è che si finisce per "bollare" solo il prodotto in questione e non tutta l'azienda in sé e quindi nemmeno la totalità dei suoi prodotti. Quest'azione localizzata non garantisce in verità il carattere etico dell'intera impresa e quindi si certifica solo il canale produttivo relativo al prodotto scambiato attraverso *No Cap*; è in realtà molto probabile che l'azienda assuma comportamenti virtuosi e rispettosi anche nella produzione di tutti gli altri prodotti, ma questo non è certo, né in alcun modo garantito dal bollettino etico.

In generale, si può osservare che l'influenza realizzata dall'associazione ha un certo ruolo anche all'interno della GDO, ma non ne è un attore primario che detta le regole del gioco produttivo.

A concludere la riflessione sul bollino etico di *No Cap*, è rilevante ricordare che esso rappresenta delle "linee guida sociali, ambientali ed etiche" che possono essere accostate verosimilmente ad un atto di *soft law*, ma evidentemente rimangono distanti da qualsiasi riforma vincolante del sistema di produzione agricolo.

Nessuna delle iniziative finora presentate si occupa di definire degli standard nazionali ed ufficialmente riconosciuti, in grado di porre le basi per la definizione di una certificazione etica che garantisca il rispetto dei diritti umani in agricoltura. L'esperienza più simile a quella di una certificazione è infatti il bollino etico di *No Cap*, del quale sono stati evidenziati i limiti.

Esistono delle altre iniziative (*Sfruttazero* e *Terra Madre*) che propongono dei sistemi di certificazione partecipata: essi esplorano percorsi alternativi alle certificazioni ufficiali e si basano sull'autogestione. Una spiegazione breve di cosa significhi l'espressione "certificazione partecipata" (o SGP), lo fornisce il presidio *Slow Food*: "è un modello di garanzia delle qualità in base al quale la comunità locale è coinvolta in una relazione



diretta con i produttori, vigilando collettivamente sul rispetto di standard produttivi condivisi”. Il motivo per cui nasce il sistema di SGP è che “gli standard associati alla regolamentazione”<sup>13</sup> hanno innescato un processo “top down” basato sui criteri ISO, riducendo l'autonomia degli agricoltori locali e creando di conseguenza dei sistemi “non negoziabili”. Si è vista la necessità, dunque, di ricercare un metodo certificativo flessibile, con “responsabilità condivise tra gli stakeholder” per eliminare ogni forma di gerarchia tra gli attori coinvolti.

Il modello progettuale anti-sfruttamento di “Sfruttazero” non redige opzioni certificative, ma agisce così: propone assunzioni regolari con retribuzione pari a 7,40 euro all’ora e giornate lavorative di 6 ore (in luogo di un tipo di lavoro a cottimo pagato 4,5 euro ogni cassone di 300 kg di pomodori raccolti, e turni di 10-12 ore, che rappresenta l’offerta tipica del mercato del lavoro locale)<sup>14</sup>.

Facendo dei calcoli, un contratto patrocinato dall'associazione assicura un guadagno giornaliero di 44,40 euro. Al contrario, si consideri il metodo a cottimo usato nelle dinamiche di sfruttamento: supponendo che si riempi un cassone di pomodori in un’ora, un bracciante senza contratto guadagnerebbe circa 4 euro l’ora; di conseguenza, in 10 ore di lavoro al giorno (rispetto alle 6 proposte da Sfruttazero) si ottiene una cifra più o meno equivalente a quella che otterrebbe se assunto dall’associazione.

Tuttavia, considerata l’evidente convenienza economica di un’occupazione regolare, le migliori condizioni di lavoro e l’assenza di dinamiche di sfruttamento, l’ostacolo maggiore che il progetto riscontra è quello di “coinvolgere i braccianti regionali che transitano nel campo”. Paradossalmente, essi tendono a prediligere le offerte di lavoro dei caporali o dei grandi produttori locali perché propongono retribuzioni uguali oppure maggiori “attraverso il lavoro a cottimo e gli orari prolungati”, permettendo ai migranti di guadagnare velocemente e subito, soddisfacendo il loro bisogno di denaro immediato. Ne consegue che lo sfruttamento in agricoltura rimane un’opzione percorribile e talvolta preferibile nonostante l’esistenza di alternative legali e maggiormente tutelanti per i diritti dei lavoratori.

---

<sup>13</sup>Rapporto sull'Introduzione dei sistemi di garanzia partecipata (SGP) nel progetto Presidi Slow Food”, 2020.

<sup>14</sup> Eduardo Barberis et al, *Mondi Migranti*, 2022 p.87.

Il quadro delle proposte italiane anti-sfruttamento in agricoltura è vario (sono state viste le proposte di: *No Cap*, *In campo! Senza caporale*, *Sfruttazero*), tuttavia la quasi totalità delle iniziative sopra descritte e altre non menzionate<sup>15</sup> ma di simile natura, hanno un denominatore comune: l'assenza istituzionale nelle loro prime fasi d'azione.<sup>16</sup>

Il fatto che queste iniziative contro lo sfruttamento del lavoro e a favore di una filiera etica abbiano successo e siano veicolari alla creazione di processi virtuosi è un dato positivo. Tuttavia, il fatto che lo stato non ne sia il promotore rappresenta il motivo per cui è difficile risolvere la questione dello sfruttamento in agricoltura. Serve che la consapevolezza delle istituzioni pubbliche sul problema dello sfruttamento agricolo diventi azione, legge e strategia in modo coordinato con gli attori della società civile, solo così è pensabile avviare il sistema produttivo agricolo verso una dimensione totalmente etica e rispettosa dei diritti umani.

Un elemento che si accosta all'efficienza dei progetti sopra menzionati e che la ridimensiona è la "contenuta" ampiezza volumetrica del commercio e della produzione patrocinati da queste iniziative. Ciò che di rilevante può essere sottolineato, è la marginalità dei progetti rispetto alla GDO; o meglio, eccetto la strategia di *No Cap* e quella di *Riaccolto, la terra della libertà* che collabora con *Coop* e *IperCoop* in tutto il territorio nazionale, nessun altro progetto tra quelli menzionati sotto alla pagina (nota 15) hanno alcun tipo di rapporto cooperativo con attori della grande distribuzione.

---

<sup>15</sup> Alcune altre iniziative segnalate da Barberis et al nella rivista *Mondi migranti* (2022) sono: *Barikamà* (2011), *SoS Rosarno* (2011), *Contadinazioni* (2015), *Funky Tomato* (2015 e non più attivo), *Tomato Revolution* (2016), *Pomovero* (2016), *Riaccolto, la terra della libertà* (2020, l'unico ad essere inizialmente sostenuto da parte di istituzioni).

<sup>16</sup> Eduardo Barberis et al, *Mondi Migranti*, 2022.

**Tab. 2 – La gestione della filiera e delle relazioni commerciali**

<i>Progetto</i>	<i>Fasi</i>	<i>Produzione/ Distribuzione</i>	<i>Canali distributivi principali</i>
<i>Sos Rosarno</i>	Produzione; commercializza- zione prodotti imprese locali	Circa 300 tonnellate (agrumi distribuiti) (2020/2021)	Gas; associazioni; spazi sociali; rete Fuorimercato; Botteghe del CEeS
<i>Barikamà</i>	Produzione; trasformazione; commercializz.	Circa 150 litri a settimana (yogurt) (2021)	Gas; mercati rionali; piccoli negozi
<i>Sfruttazero</i>	Produzione; trasformazione (presso terzi); commercializz.	Circa 30.000 vasetti (2019/2020)	Gas; associazioni; spazi sociali; scuole; piccoli ristoranti; rete Fuorimercato; Botteghe del CEeS
<i>Contadinazi oni</i>	Produzione; commercializz. prodotti imprese locali	-	Gas; associazioni; spazi sociali; rete Fuorimercato; Botteghe del CEeS
<i>Funky Tomato</i>	Produzione; trasformazione; commercializz.	Circa 100.000 vasetti (2017/2018)	Gas; associazioni; Botteghe del CEeS; piccoli ristoranti; singoli consumatori
<i>Tomato Revolution</i>	Distribuzione	Circa 100.000 vasetti (2019/2020)	Botteghe del CEeS
<i>Pomovero</i>	Produzione; trasformazione; commercializz.	Circa 40.000 vasetti (2020/2021)	Gas; Botteghe del CEeS; singoli consumatori
<i>No Cap</i>	Certificazione; intermediazione	-	Gdo (Megamark, Aspiag-Despar); negozi Bio; Botteghe del CEeS
<i>Riaccolto, la terra della libertà</i>	Produzione	Circa 150.000 barattoli (2020/2021)	Gdo (Coop)

Fonte: elaborazione degli autori

Figura 1: tabella di Eduardo Barberis et al, *Mondi Migranti*, 2022.

*La tabella relativa alle iniziative di filiera produttiva etica e anti-sfruttamento, permette di comprendere la portata del fenomeno produttivo in cifre. Oltretutto, come fa notare la voce “canali distributivi principali” solo le proposte progettuali di No Cap e Riaccolto, la terra della libertà si contraddistinguono per il raggio d’azione più esteso che permette loro una collaborazione con la GDO.*

Le iniziative di filiera sostenibile fin qui presentate, sono delle indubbie e chiare risposte di rifiuto verso i fenomeni di abuso nei confronti dei migranti in agricoltura. Nonostante la presa di posizione netta e diretta delle diverse associazioni italiane, si tratta sempre di esperienze della società civile o dei migranti stessi: le istituzioni pubbliche ne sono

estranee nella quasi totalità dei casi sia da un punto di vista finanziario che operativo (solo *Riaccolto, terra di libertà* ottiene dei fondi pubblici nelle prime fasi del progetto).

Come si evidenzia all'interno dell'articolo di Barberis et al<sup>17</sup>, il ruolo di queste iniziative non è sovversivo perché ancora troppo marginale, soprattutto nei loro esiti finali.

In Italia manca un piano normativo adeguato in termini di precisione e direzione delle politiche pubbliche rivolte ai migranti vittime di sfruttamento in agricoltura. Un'azione legislativa organica è necessaria per una regolamentazione dell'intero sistema che definisca il mercato del lavoro e lo stato di sfruttamento dei migranti.

I progetti di società civile innescano indubbiamente un circolo virtuoso soprattutto nell'ambito dell'opinione pubblica, diffondendo il messaggio che delle alternative al sistema mainstream di produzione sono possibili. Tuttavia, la varietà e la divergenza che caratterizzano i progetti aumentano ulteriormente la frammentazione e la segmentazione del quadro generale delle proposte anti-sfruttamento, rendendone difficile il monitoraggio e la misurazione dell'efficacia.

Avendo riportato le principali iniziative di società civile, ora è opportuno completare il quadro menzionando le modalità pubbliche di intervento nell'ambito dello sfruttamento migrante in agricoltura.

Il *Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato* è un adeguato punto di partenza per testimoniare i caratteri operativi dell'intervento pubblico nel periodo 2020-2022. Si tratta di un progetto che gode della collaborazione col Ministero del Lavoro, dell'Agricoltura e dell'Interno: attua quindi un'azione integrata che rappresenta un “cambio di passo del decisore politico” come scrive *Cornice* nella rivista quadrimestrale dell'*INAPP*<sup>18</sup> (Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche). Il piano si estende lungo un arco di tempo di tre anni e adotta quindi una prospettiva di termine più ampia rispetto a quella prediletta dal diritto penale: questo innovativo approccio comporta l'adozione di una visione estesa e di conseguenza facilita la rimozione delle cause strutturali dello sfruttamento.

L'intuizione intercettata dal progetto coincide con l'aver predisposto una governance “sinergica e trasversale” attraverso il contributo di enti locali e centrali, organizzazioni sociali e datoriali e rappresentanti del terzo settore.

---

<sup>17</sup> Eduardo Barberis et al, *Mondi Migranti*, 2022 p. 90.

<sup>18</sup> Alessandra Cornice, *INAPP*, 2022.

Il piano qui analizzato include al suo interno il programma *SU.PR.EME* Italia (Sud Protagonista nel superamento delle Emergenze in ambito di grave sfruttamento e di gravi marginalità degli stranieri regolarmente presenti nelle cinque regioni meno sviluppate), il quale è supportato dai fondi *AMIF- Emergency Funds* della Commissione Europea - DG Migration and Home Affairs e co-finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione.

Il piano triennale è quindi un'iniziativa di cui il settore pubblico si fa interamente promotore e le conclusioni del programma *SU.PR.EME* sono rilevanti in quanto evidenziano che il permesso di soggiorno non è la causa necessaria dello sfruttamento in agricoltura, in quanto l'irregolarità lavorativa dipende soprattutto da elementi esterni<sup>19</sup> al singolo rapporto di lavoro.

Un progetto distinto, ma realizzato di concerto con *SU.PR.EME*, è *A.L.T.! Caporalato* (Azioni per la Legalità e la Tutela del Lavoro): esso ha lo scopo di prevenzione e contrasto rispetto allo sfruttamento dei migranti in ambito agricolo, logistico, edile e manifatturiero. Il progetto si realizza con azioni di controllo coordinate da diversi attori e gli ambiti di intervento sono specificatamente tre: la vigilanza, il training e la formazione di chi opera per contrastare lo sfruttamento e infine la sensibilizzazione di lavoratori migranti rispetto ai diritti e doveri contrattuali.

Considerato che il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura è pervasivo e decisamente complesso perché determinato da deficit strutturali, il programma è ben articolato perché si impegna ad adottare condotte sistemiche all'interno di quattro categorie: prevenzione, vigilanza e contrasto, protezione ed assistenza e infine reintegrazione socio-lavorativa. Nello specifico, si attivano delle ispezioni da parte di mediatori culturali nei luoghi esposti a rischi di sfruttamento, per identificare a priori le vittime e definire delle strategie di protezione. Gli stessi intermediari, favoriti da una vicinanza culturale con i migranti, si occupano di far loro conoscere i diritti e doveri una volta che sono stati inseriti in un rapporto di lavoro. Inoltre, per realizzare interventi sinergici e coerenti a livello nazionale, è molto importante l'aspetto formativo degli operatori: si prevedono iniziative di aggiornamento professionale e di condivisione di esperienze in ambito lavorativo e del

---

<sup>19</sup> Le esternalità che causano lo sfruttamento del lavoro sono legate in primo luogo alla tipicità stessa del lavoro stagionale, che richiede manodopera per brevi ma intensi periodi; tuttavia, la complessità e le tempistiche degli iter burocratici per le assunzioni scoraggiano i datori di lavoro a regolarizzare la condizione dei lavoratori.

terzo settore. Le azioni sopra descritte sono realizzate seguendo le “Linee Guida Nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura”: si tratta di un modello d’azione consapevole dell’importanza di adottare un approccio coordinato tra soggetti pubblici e privati collegati al caporalato e alla violazione di diritti umani. Una parola chiave menzionata all’interno delle linee guida è “strutturale”: si conferma come la vulnerabilità che caratterizza molte delle vittime dello sfruttamento lavorativo sia originata da elementi “strutturali (giuridici, culturali, sociali ed economici)”, che impongono a certi soggetti particolarmente fragili, la non-scelta di restare sottomessi a dinamiche occupazionali inique.

All’interno dell’analisi condotta dall’INAPP nel 2022<sup>20</sup>, si evidenziano i riferimenti alla sanatoria del decreto Rilancio del 19 maggio 2020 per regolarizzare i cittadini stranieri senza permesso di soggiorno nell’ambito della pesca, dell’agricoltura e del lavoro domestico. I termini specifici della sanatoria richiedevano la presentazione di un’istanza da parte del datore di lavoro per stipulare un contratto con un cittadino extracomunitario o per comunicare l’esistenza di un rapporto di lavoro irregolare in via generale.

L’esito della sanatoria è il seguente: sono state ricevute 207.542 domande in totale e l’85% di queste (176.848) provenienti dal settore del lavoro domestico e solamente il 15% (30.694) proveniente invece da quello agricolo. Alla luce di questi numeri, la totalità delle domande ricevute è coerente con le aspettative iniziali, ma le cifre corrispondenti alle istanze mosse dai datori di lavoro in ambito agricolo sono esigue.

Evidentemente, gli oneri posti in capo ai datori di lavoro attraverso la sanatoria sono stati percepiti come eccessivi, in quanto l’istanza doveva essere di loro iniziativa. Non solo, a questo primo obbligo operativo, ai datori di lavoro se ne aggiungeva un secondo di carattere economico: per ogni lavoratore regolarizzato si chiedeva il versamento di una somma pari a 500 euro.

In conclusione, questa misura ha rivelato la sua inefficacia a contrastare lo sfruttamento lavorativo in agricoltura<sup>21</sup> per la farraginosità della procedura stessa.

Da questa analisi sul Piano contro lo sfruttamento lavorativo e il caporalato, è possibile ritenere positivamente l’approccio multi-livello e multi-attore; non solo questo, ma anche

---

<sup>20</sup> Alessandra Cornice, INAPP, 2022, p.89.

<sup>21</sup> Elisa Gonnelli, 2021.

la previsione di 7 azioni su 10 di carattere preventivo rappresenta una scelta efficace in luogo invece di misure repressive, che mal combacerebbero con l'ottica di sistema che lo stesso piano adotta.

Tuttavia, il piano non risulta adatto a definire chiaramente alcuni aspetti cruciali del fenomeno dello sfruttamento in agricoltura<sup>22</sup>. Prima di tutto, le iniziative ispettive vanno potenziate aumentando le unità a loro disposizione; in secondo luogo, la relazione conflittuale tra il permesso di soggiorno e il contratto lavorativo va regolarizzata. Inoltre, la protezione dei lavoratori sfruttati non può avvenire solo attraverso mezzi giuridici, ma deve essere previsto anche un canale sociale; e infine il caporalato va abolito e in sua sostituzione serve predisporre degli adeguati servizi di intermediazione.

### **1.1 Le iniziative istituzionali nel ghetto di Borgo Mezzanone.**

La vulnerabilità che caratterizza i lavoratori migranti di Borgo Mezzanone è indubbia per le dinamiche intrinseche della loro condizione ed è inoltre fisicamente dimostrata dalla loro distanza dalla società.

Un migrante che vive nel ghetto rivela ai registi del documentario la consapevolezza che lui e i suoi colleghi non sono una priorità per l'Italia, dice: “A nessuno interessa, nessuno fa nulla. Solo a pochi di voi interessa, ma ciò è nulla rispetto all'intera nazione”.

Altre voci del documentario affermano la stanca tolleranza che provano nei confronti della vita all'interno del ghetto, un tipo di esistenza che per essere accettata, va affrontata a suon di sostanze stupefacenti e alcolici: “Sono tutti matti qui. Il sistema li ha fatti diventare così. Diventerò alcolista, drogato, se rimango qui”. Gli stessi migranti intrappolati nel ghetto, sono rassegnatamente consapevoli che quel luogo non ha futuro, eppure non può che rimanere il loro presente, in assenza di alternative migliori.

Ciò che emerge da questa prima premessa che conduce nel vivo dei sentimenti di chi conosce dall'interno il ghetto, è che l'esistenza di borgo Mezzanone, in qualità di luogo di insediamento informale dei lavoratori migranti, è risaputa, eppure è allo stesso tempo negata dalle autorità.

Il luogo ha infatti avuto un rapporto controverso con le istituzioni pubbliche, così come Caruso e Corrado rendono conto nel loro contributo sulle politiche anti-sfruttamento in

---

<sup>22</sup> Alessandra Cornice, Terra Madre-Salone del gusto 2022.

agricoltura e nel Sud Italia<sup>23</sup>. Nel 2019 il ghetto è stato protagonista di una fase di notevole espansione: a questo punto gli autoctoni iniziano a manifestare una certa insofferenza, causata in primis dal sovraffollamento della linea urbana di autobus *Ataf* n. 24 che collega Borgo Mezzanone e Foggia.

La reazione del governo di fronte alle polemiche locali espresse contro gli abitanti della pista di Borgo Mezzanone, che diventano sempre più numerosi, si risolve nella decisione di azionare “le ruspe”<sup>24</sup> durante alcune giornate dei mesi di febbraio, marzo, aprile e luglio 2019. L’esito dell’azione del ministro Salvini (l’allora ministro dell’Interno) è l’abbattimento del 25% delle baracche, che ospitavano ben “1500 migranti nordafricani, dei quali solo un quarto ha i documenti in regola”. Si tratta di un risultato temporaneo e dall’”efficacia” circoscritta alla mera abolizione fisica degli insediamenti abusivi. In effetti, a conti fatti, dei 120 migranti allontanati dal ghetto nel mese di marzo, solamente 4 avevano accettato l’alloggio preso casa Sankara<sup>25</sup>.

Non solo quindi gli smantellamenti portati avanti dalle istituzioni non hanno avuto l’esito sperato di incentivare i migranti a scegliere opzioni abitative diverse, ma hanno invero stimolato la costruzione di insediamenti più sicuri e duraturi nel tempo (calce e mattoni in luogo di plastica e lamiere) all’interno dello stesso ghetto.

Questa strategia di carattere repressivo, si è ripetuta nel 2021 con il termine, “più garbato istituzionalmente”<sup>26</sup>, di “bonifica”. La decisione viene accompagnata da un annuncio significativo del sindaco di Foggia, che lascia intendere, fra le righe, la “cecità istituzionale nel riconoscere e confrontarsi con l’informalità”, le sue parole sono: “Meglio ristrutturare le case coloniche ONC (Organizzazione Nazionale Combattenti) che creare un mega ghetto alle porte di Foggia”. La contraddizione implicita a questa posizione istituzionale è la pretesa di fingere che il ghetto si potrà creare, in futuro, ma la verità è che esiste già da anni<sup>27</sup>.

È utile ora riportare l’attenzione sul Decreto Emersione proposto dal governo nel 2020. Come si anticipava nel precedente paragrafo, quella “svolta storica” che alcuni rappresentanti sindacali credevano sarebbe sopraggiunta per mezzo del decreto, si è

---

<sup>23</sup> Francesco Caruso, Alessandra Corrado, 2021.

<sup>24</sup> Francesco Caruso, Alessandra Corrado, 2021, p.73.

<sup>25</sup> [Ghetto Out- Casa Sankara](#) è una organizzazione di volontariato che realizza progetti in collaborazione con le istituzioni e gli enti territoriali al fine di tutelare i diritti dei lavoratori.

<sup>26</sup> Francesco Caruso, Alessandra Corrado, 2021, p.74.

<sup>27</sup> Francesco Caruso, Alessandra Corrado, 2021.



rivelata in ultima istanza essere invece deludente. Nello specifico, delle 207.542 istanze totali, circa 2.800 provenivano dalla regione Puglia<sup>28</sup> e di queste, 1.268 dal comune di Foggia. La scarsa adesione da parte dei lavoratori dei ghetti non è causata dalla difficoltà a reperire informazioni, seppure sia anche questo un tema (considerando la condizione di isolamento sociale in cui essi si trovano), ma è invece causata dagli eccessivi oneri imposti ai datori di lavoro da parte della procedura. In effetti, la ricerca condotta da Caruso e Corrado riporta come la somma di 500 euro che la sanatoria chiedeva ai datori di lavoro, sia stata spesso pagata dai lavoratori stessi. Si tratta indubbiamente di un esito insoddisfacente per una decisione governativa che auspica l'affrancamento dei lavoratori migranti, ma ha l'esito contrario di renderli sempre più assoggettati ai fautori del loro stesso sfruttamento.

Il motivo per cui molti lavoratori del ghetto di Borgo Mezzanone non hanno potuto beneficiare della sanatoria, è una conseguenza diretta dei suoi limiti intrinseci: la sanatoria impone degli oneri economici che i datori di lavoro del bracciantato migrante non sono disposti a coprire, ciò accade perché si sentono deresponsabilizzati per la natura stessa della mansione stagionale che offrono.

Il datore di lavoro di molti abitanti della ex pista è spesso una figura opaca perché rappresentata dal caporale e di conseguenza i vincoli lavorativi tra esso e i braccianti sono inesistenti.

Il Decreto Emersione nasce quindi già “azzoppato” perché incapace di eliminare i pregiudizi subiti dai braccianti migranti, soprattutto quelli assoggettati a forme di lavoro estremamente precarie nell'ambito di un lavoro stagionale.

Di fronte all'esito limitato delle iniziative adottate dal governo italiano, si comprende che il problema della marginalità dei lavoratori a Borgo Mezzanone sia tuttora un tema irrisolto.

## **1.2 Il piano d'azione locale del Comune di Manfredonia per il superamento dell'insediamento di Borgo Mezzanone.**

Nei primi mesi del 2023 la situazione bloccata posteriore al “decreto emersione”, vive una svolta ed è utile ora rendere conto di quanto emerso.

---

<sup>28</sup> Francesco Caruso, Alessandra Corrado, 2021, p.85.

Con la giunta comunale del 9 gennaio 2023, il comune di Manfredonia (quello in cui si trova Borgo Mezzanone) approva ufficialmente un piano di “superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

La delibera comunale ha l’obiettivo di conformarsi al contenuto del Decreto del 29 marzo 2022<sup>29</sup> emesso dal ministero delle Politiche Sociali. Il suo contenuto è legato a progetti di “Rigenerazione urbana e housing sociale”, ovvero uno degli obiettivi definiti nell’ambito del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza<sup>30</sup>, relativamente a fini specifici di integrazione sociale. Un’ulteriore finalità considerata nel Decreto e rilevante nell’ambito del *Piano nazionale di Ripresa e Resilienza*, è quella di andare oltre gli “insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”<sup>31</sup>. È esattamente al fine di realizzare quest’ultimo obiettivo, che il Decreto sopra citato assegna al Comune di Manfredonia, un importo pari a 53.665.905,98 euro, tra quelli previsti dal PNRR.

Nello specifico, il comune di Manfredonia articola un Piano d’Azione Locale che ambisce allo smantellamento della Pista di Borgo Mezzanone e della CARA (Centro di Accoglienza per Richiedenti Asilo) di Borgo Mezzanone. Il progetto si svolge in partenariato con diversi attori istituzionali, quali: il Comune di Foggia, la Prefettura di Foggia, il Politecnico di Bari e le Università di Bari e Foggia.

La giunta comunale di Manfredonia testimonia la volontà di perseguire degli obiettivi a lungo termine, che vadano oltre la temporaneità delle precedenti iniziative di smantellamento del ghetto. Nel dettaglio, si auspica la realizzazione del progetto attraverso la “distribuzione” degli abitanti di Borgo Mezzanone nei borghi limitrofi: si tratta di paesini vicini l’uno con l’altro e “relazionati con le grandi *agrocittà* del tavoliere attraverso un reticolo di strade”. Si pensa dunque di ricostituire la storica mappatura della campagna agricola pugliese, riempiendola di lavoratori migranti. In questa maniera, l’attuazione del piano garantirebbe l’eliminazione del ghetto abusivo ed informale di

---

<sup>29</sup> Il Decreto n.55 del 29 marzo 2022 contiene la “Definizione delle forme, dei contenuti e delle modalità dell’attività ispettiva sulle imprese sociali, nonché’ del contributo per l’attività ispettiva da porre a loro carico e l’individuazione dei criteri, dei requisiti e delle procedure per il riconoscimento degli enti associativi tra imprese sociali, e le forme di vigilanza su tali enti da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”. (22A02617).

<sup>30</sup> Nella pianificazione del PNRR, l’obiettivo di “Rigenerazione urbana e housing sociale” corrisponde all’ambito di intervento numero 2.

<sup>31</sup> Il PNRR contiene nell’ambito di intervento 2.2a, il riferimento al “Superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”.

Borgo Mezzanone, perché i suoi 4.000 abitanti potrebbero vivere in borghi restaurati e risanati dal loro degrado attuale. Tuttavia, questa forma di regolarizzazione non andrebbe a sanare il problema dell'isolamento sociale, che diventerà cifra comune anche della vita nei borghi limitrofi a Borgo Mezzanone, visto che non avverrebbe alcun tipo di forma di integrazione con gli autoctoni, che popolano solamente le "agrocittà" e non i borghi.

Il progetto viene spiegato dal Comune di Manfredonia come volano per la realizzazione della transizione ecologica e della "rivoluzione verde", mettendo in risalto il carattere sostenibile dell'Azione Locale, grazie al riutilizzo delle decadenti infrastrutture dei borghi.

Oltre ad attività di carattere infrastrutturale, il progetto cita la necessità di definire l'implementazione di "azioni mirate alla inclusione e integrazione sociale e all'inserimento nel mercato del lavoro regolare", con queste intendendo l'implementazione della mobilità pubblica per assicurare il trasporto nei luoghi di lavoro (a cui si riservano circa 29mila euro). Non solo, ma poco più di 32mila euro vengono invece destinati alla realizzazione di servizi che favoriscono l'inserimento e l'intermediazione lavorativa. Cifre più rilevanti, che si aggirano intorno ai 3 e 4 milioni di euro, sono invece riservate ad obiettivi di rafforzamento dei presidi socio-sanitari e dei servizi scolastici e di intermediazione culturale.

In totale, circa il 70% dei fondi a disposizione della municipalità di Manfredonia (circa 38 milioni di euro) serviranno per scopi infrastrutturali.

La responsabilità a carico del Comune di Manfredonia è indubbiamente consistente, soprattutto considerato l'obiettivo di realizzare il progetto nel giro di soli 3 anni (la scadenza dei fondi del PNRR corrisponde infatti al 2026).

Il fatto che l'azione pensata per porre fine alla vita del ghetto di Borgo Mezzanone sia dotata tanto di un lato infrastrutturale quanto di uno di integrazione sociale è promettente; tuttavia, è anche fonte di dubbi rispetto alla loro effettiva realizzazione perché ampliano e complicano il raggio d'azione del programma istituzionale.

Il tema centrale è il seguente: a delle istituzioni pubbliche che sono state per anni cieche e silenti si chiede ora una tempestiva pianificazione ed organizzazione, che, se non ben articolata e rispettosa delle scadenze, rischia di profilarsi come l'ennesimo deludente fallimento. Questa volta sarebbe però molto grave: i fondi oggi ci sono e sono anche

consistenti, eventuali giustificazioni per non usarli o per spenderli in maniera non efficace non saranno ben accolte.

## CONCLUSIONI

L'analisi condotta all'interno di questo elaborato ha permesso di evidenziare alcuni aspetti dei problemi della condizione dei lavoratori migranti che si trovano in Italia e che ricoprono mansioni agricole.

Il concetto di diritti umani insieme all'attenzione che esso rivolge alla condizione di vulnerabilità rappresenta un punto di partenza che è doveroso analizzare per rendere conto in modo completo della problematica che colpisce i diritti dei lavoratori migranti: se la categoria giuridica dei diritti umani soffre già di una elevata esposizione al rischio, la stessa condizione è amplificata quando riguarda i soggetti migranti. Talmente incerto è il rispetto dei loro diritti, che l'elaborato menziona la cupa ma (quasi) inevitabile conseguenza di questa condizione: l'emersione di forme contemporanee di schiavitù. Il riferimento specifico è rivolto al sistema schiavistico presente a Borgo Mezzanone, da cui provengono le voci di alcune sue vittime che testimoniano i sistematici abusi dei diritti umani.

La constatazione degli avvenuti soprusi subiti dai lavoratori migranti nel ghetto foggiano costituisce l'input necessario per interrogare la normativa italiana sulla sua effettiva abilità nel predisporre adeguate tutele per i soggetti più vulnerabili e si comprende come questa sia stata, negli anni, plasmata dalle fonti europee sul tema. Alcuni strumenti internazionali che si occupano del monitoraggio dei diritti umani nei vari stati nazionali testimoniano la difficoltà italiana di attenersi agli standard sul lavoro stabiliti dalle convenzioni internazionali. Tali osservazioni sottolineano la necessità di far evolvere la normativa nazionale sul tema: essa non può ignorare le sofferenze dei soggetti più vulnerabili, è anzi in ragione di questa vulnerabilità che vanno elaborate strategie preventive a garanzia dei diritti umani.

L'investigazione del tema prosegue con uno sguardo agli strumenti giuridici che si occupano di disciplinare i diritti umani dei lavoratori migranti, sulla dimensione internazionale.

Il primo passaggio logico coincide col riconoscere che una parte della responsabilità della tutela dei lavoratori spetta all'impresa: si mette in luce il concetto di responsabilità sociale d'impresa e la modalità in cui esso si pone all'interno della dicotomia datore di lavoro-lavoratore, ricordando che si tratta di un atto di soft law e che si inserisce come fonte non vincolante all'interno del sistema delle fonti internazionali.

Si ripercorre necessariamente la regolamentazione della categoria dei lavoratori migranti all'interno delle relative convenzioni, con lo scopo di completare il quadro giuridico: i diritti dei lavoratori migranti sono considerati sulla dimensione nazionale ed internazionale e sono integrati dai riferimenti alle fonti europee.

L'ultimo capitolo si sofferma infine sulle risposte italiane agli abusi perpetrati ai lavoratori migranti, considerando il contesto di complessità in cui essi avvengono.

Emerge che le istituzioni pubbliche abbiano debolmente promosso iniziative per la protezione dei lavoratori migranti, soprattutto nei riguardi del ghetto di Borgo Mezzanone, nei confronti del quale azioni repressive inefficaci hanno avuto la meglio rispetto a proposte più costruttive.

Ciò che risulta dalle indagini condotte è che le proposte private delle associazioni hanno correttamente intuito la direzione da prendere per garantire la tutela dei diritti umani dei lavoratori migranti. Tuttavia, la capillarità e la specificità delle stesse rischiano di essere un limite per l'effettiva protezione dei diritti: serve un approccio integrato ma unitario, agilmente monitorabile e verificabile.

L'aspetto centrale è il seguente: la violazione dei diritti dei lavoratori migranti in agricoltura è un dato di fatto e come tale va considerato; si tratta di una costante strutturale del sistema produttivo agricolo e non di un suo temporaneo "malfunzionamento".

Di conseguenza, fronteggiando una questione di carattere sistemico, non si può che agire con una strategia altrettanto ampia e strutturale: il problema è complesso e diffuso, per questo richiede una prospettiva multi-attore e multi-livello, dalla quale le istituzioni pubbliche non possono sottrarsi ma devono invece diventarne la guida.

L'aspetto positivo è che ci si sta dirigendo verso questa direzione, in quanto il prossimo passo è fondamentale ed è nelle mani del Comune di Manfredonia, che, come pubblica amministrazione, svolge qui un ruolo centrale: con i fondi del PNRR si dispone ora di risorse economiche mai avute in passato, che potranno realmente fare la differenza nell'eliminazione della violazione dei diritti umani dei lavoratori migranti in ambito agricolo.

In conclusione, la vera sfida è spendere nella maniera più efficiente possibile queste risorse pubbliche attraverso una strategia organizzata, organica e sinergica.

## BIBLIOGRAFIA

### Fonti a stampa

Barberis, E., De Blasis F., Mancinelli, E., & Vigano, E. (2022). *Filiere socialmente sostenibili. Un veicolo per l'emancipazione dallo sfruttamento dei braccianti di origine straniera? MONDI MIGRANTI, (2).*

Brino, Vania. "Imprese multinazionali e diritti dei lavoratori tra profili di criticità e nuovi "esperimenti" regolativi." *Diritto delle relazioni industriali 1 (2018): 24.*

Corrado, A., & Caruso, F. S. (2022). *Essenziali ma invisibili: Analisi delle politiche e delle iniziative di contrasto allo sfruttamento e per l'inclusione dei lavoratori migranti in agricoltura nel sud Italia. Rosenberg & Sellier.*

Degani, P. *Attività criminali forzate e scenari della tratta di persone nel quadro degli attuali fenomeni migratori: Questioni di diritti umani e risposte di policy. Padova University Press, 2016.*

Deva, S. "From business or human rights to business and human rights: what next?" *Research handbook on human rights and business. Edward Elgar Publishing, 2020. 1-21.*

Ippolito, I. et al. (2021) *Braccia rubate dall'agricoltura: pratiche di sfruttamento del lavoro migrante. Torino: SEB27.*

Kott, S. et al. *Globalizing Social Rights: The International Labour Organization and Beyond. Palgrave Macmillan, 2013.*

Kotzé, Louis J. "Human rights and the environment through an environmental constitutionalism lens." *Research handbook on human rights and the environment. Edward Elgar Publishing, 2015. 145-169.*

Omizzolo, M. et al. *Per motivi di giustizia. People, 2022.*

Pariotti, E. *I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione. Cedam, 2013.*

Pisillo Mazzeschi, R. *Diritto internazionale dei diritti umani: teoria e prassi. Ristampa emendata, G. Giappichelli Editore, 2020.*



Savino, M. et al. (2022) *Migranti, territorio e lavoro: le strategie d'integrazione*. Soveria Mannelli: Rubbettino.

Taylor, M, ed. *Renewing international labour studies*. Routledge, 2013.

Zanrosso, E. *Diritto dell'immigrazione: [manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli stranieri in Italia]*. 3. ed., Edizioni Giuridiche Simone, 2010.

### Fonti on line

A thing by, *One day One day* 2022.

A. Cornice (Torino, 2022), *Per una strategia di contrasto al lavoro sfruttato*, INAPP, Terra Madre-Salone del gusto.

Borzaga, M. e Mazzetti, M. (2019). *Core labour standards e decent work: un bilancio delle più recenti strategie dell'OIL*. *Lavoro e diritto*, 33(3), 447-466.

Business and Human Rights Resource Centre. *Knowthchain: 2019 cross-sector report highlights progress and gaps in the fight against forced labour*, 2019.

Committee on Economic, Social and Cultural Rights, *Concluding observations on the fifth periodic report of Italy*, 28 ottobre 2015.

Conforti, B. e Iovane, M. *Diritto internazionale*. Editoriale scientifica, 1997.

Cornice, A. (2022). *La condizione dei braccianti agricoli di origine straniera. Tra criticità strutturali e azioni di contrasto allo sfruttamento lavorativo*.

CREA, Centro di ricerca Politiche e Bio-economia “*Il contributo dei lavoratori stranieri all'agricoltura italiana*”, Roma 2019.

D'Andrea, A. “*Il quadro normativo dei lavoratori migranti*.” *Diálogos (Im) pertinentes. Desafios para a concreção constitucional*. Editora Clássica, 2022. 54-76.

Dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale  
Delibera comunale del comune di Manfredonia del 9 gennaio 2023.

HRC, *Promotion and Protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, Visit to Italy*, 9-27 settembre 2019.

Human Rights Council, *Working Group on the Universal Periodic Review, Thirty-fourth session*, 4-15 novembre 2019.

Human Rights Watch: “*Italy: Flawed Migrant Regularization Program*”, 18 dicembre 2020.

ILO, *Dichiarazione sulla giustizia sociale per una globalizzazione giusta*, Ginevra, p.18, 10 giugno 2008.

ILO, *Dichiarazione del centenario per il futuro del lavoro*, 2019.

ILO, *Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti*”, 1998.

ILO. "ILO global estimates on migrant workers: Results and methodology." Geneva: International Labour Office. (2015).

International Labour Organization (ILO), *Walk Free, and International Organization for Migration (IOM). Global Estimates of Modern Slavery and Forced Marriage, Geneva, 2022.*

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, *X Rapporto annuale sugli stranieri nel mercato del lavoro in Italia, 2020.*

Nolan J. & Chappell L. (2020). *Foreword to the New Thinking on Business and Human Rights Special Issue, Australian Journal of Human Rights, 26:1, 1-4, DOI:10.1080/1323238X.2020.1791396.*

OIL, comunicato stampa 30 giugno 2021.

Perez, S. "La tutela del migrante nella giurisprudenza delle Alte Corti Europee."

Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato.

Presidenza del Consiglio dei Ministri, *Linee Guida Nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura.*

Saccora, D. "Ritorno al ghetto di Borgo Mezzanone, tra condizioni precarie e forme di socialità", *Altreconomia, 20 ottobre 2022.*

Spinelli, C. "Immigrazione e mercato del lavoro: lo sfruttamento dei migranti economici. Focus sul lavoro agricolo." *Rivista del diritto della sicurezza sociale 20.1 (2020): 125-145.*

Statement at the end of visit to Italy by the United Nations Working Group on Business and Human Rights, 6 ottobre 2021.

Summary of Stakeholders' submissions on Italy, HRC, WG on the Universal Periodic Review, 34th session, 2019.

Wogen J, Restrepo MT. *Human Rights, Stigma, and Substance Use. Health Hum Rights. 2020 Jun;22(1):51-60. PMID: 32669788; PMCID: PMC7348456.*

### Sitografia

Associazione Slow Food, *Introduzione dei sistemi di garanzia partecipata (SGP) nel progetto Presidi Slow Food*", 2020. [https://www.fondazione Slow Food.com/wp-content/uploads/2021/06/IT\\_PGS\\_case\\_study.pdf](https://www.fondazione Slow Food.com/wp-content/uploads/2021/06/IT_PGS_case_study.pdf).

Associazione Terra <https://www.associazioneterra.it/cosa-facciamo/filiere-e-caporalato/in-campo-senza-caporale/2019>.

Bollino etico di NoCap. <https://www.associazionenocap.it/il-bollino-nocap/>.

Ghetto Out-Casa Sankara <https://www.casasankara.it/chi-siamo/>.

Gruppo Selex <https://www.selexgc.it/>.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Interno, Ministero dell'Istruzione, Caporalato e sfruttamento in agricoltura-Azioni e progetti.

UNIDO, what is CSR? <https://www.unido.org/our-focus/advancing-economic-competitiveness/competitive-trade-capacities-and-corporate-responsibility/corporate-social-responsibility-market-integration/what-csr>.

Vocabolario Treccani.

### **Fonti normative**

Codice Penale Italiano.

Convenzione 97 sui lavoratori migranti, 1949.

Corte Giust., 10 luglio 2008, c. 54/07.

Costituzione Italiana.

D. lgs. 16 luglio 2012.

D. lgs. 18 febbraio 2014.

D. lgs. 4 marzo 2014.

Decreto ministeriale numero 55 del 29 marzo 2022.

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, articolo 3, par.2.

Legge 94/2009.

Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.